

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

RESOCONTO STENOGRAFICO

105.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa	6518	Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione):	
Disegni di legge di conversione:		S. 975. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (<i>approvato dal Senato</i>) (1541).	
(Annunzio della presentazione)	6517	PRESIDENTE	6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	6517	ANEDDA GIAN FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	6521, 6522, 6528
(Autorizzazioni di relazione orale)	6519	AZZANO CANTARUTTI LUCA (gruppo lega nord)	6524
Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione):		FINOCCHIARO FIDELBO ANNA (gruppo progressisti-federativo)	6523
S. 939. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura (<i>approvato dal Senato</i>) (1521).		GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista - progressisti)	6521, 6523
PRESIDENTE	6518, 6519		
DUCA EUGENIO (gruppo progressisti-federativo)	6518		

105.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

	PAG.		PAG.
MAIOLO TIZIANA (gruppo forza Italia)	6525	Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1639).	
NERI SEBASTIANO (gruppo alleanza nazionale-MSI)	6522	PRESIDENTE	6537, 6539, 6540, 6542, 6543, 6546, 6547, 6548, 6549
PAGGINI ROBERTO (gruppo misto)	6525	ANEDDA GIAN FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	6539
SIMONELLI VINCENZO (gruppo alleanza nazionale-MSI)	6526	BONO NICOLA (gruppo alleanza nazionale-MSI)	6539
SORO ANTONELLO (gruppo PPI)	6524	CALZOLAIO VALERIO (gruppo progressisti-federativo)	6540
STAJANO ERNESTO (gruppo misto), <i>Relatore</i>	6520	FONTAN ROLANDO (gruppo lega nord)	6543
VIETTI MICHELE (gruppo CCD)	6527	GUERZONI LUCIANO (gruppo progressisti-federativo)	6548
Disegno di legge di conversione (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):		LENTI MARIA (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	6542
Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (1614).		LIA ANTONIO (gruppo PPI)	6543
PRESIDENTE	6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536	MASTRANGELO GIOVANNI (gruppo alleanza nazionale-MSI)	6546
ANEDDA GIAN FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	6529	REALE ITALO (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i>	6537
DOSI FABIO (gruppo lega nord), <i>Relatore</i>	6529	SEGNI MARIOTTO (gruppo misto)	6539
ELIA LEOPOLDO (gruppo PPI)	6532	Missioni	6517
GARRA GIACOMO (gruppo forza Italia)	6531	Sull'ordine dei lavori:	
GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista - progressisti)	6533	PRESIDENTE	6517
NERI SEBASTIANO (gruppo alleanza nazionale-MSI)	6534	Ordine del giorno della seduta di domani	6549
VIETTI MICHELE (gruppo CCD)	6535		
VIGNERI ADRIANA (gruppo progressisti-federativo)	6530		
Disegno di legge di conversione (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):			

La seduta comincia alle 10,30.

ELENA MONTECCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 novembre 1994.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aloï, Aprea, Arlacchi, Asquini, Cartelli, Costa, D'Onofrio, Fiori, Floresta, Gasparri, Lo Jucco, Lo Porto, Marano, Matacena, Matteoli, Mattina, Mazzetto, Parlato, Polli, Antonio Rastrelli, Rivera, Sbarbati e Teso sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri del lavoro e della

previdenza sociale e del tesoro, con lettera in data 28 novembre 1994, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, recante sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato» (1690).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito in pari data, in sede referente, alla XI Commissione permanente (Lavoro), con parere della I e della V Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto, nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che la seguente proposta di legge sia deferita alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

XII Commissione (Affari Sociali):

S. 385. — Senatori SIGNORELLI ed altri: «Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori» (approvata dal Senato) (1631) (con parere della I, della III e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Constato l'assenza del Governo, la quale impedisce all'Assemblea di procedere nei suoi lavori.

FRANCO CORLEONE. Sta lavorando, non lo possiamo disturbare...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, attesa l'assenza del Governo, sono costretto a sospendere la seduta (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

**La seduta, sospesa alle 10,35,
è ripresa alle 10,50.**

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario Scarpa Bonazza Buora, come il Presidente della Camera ebbe a sottolineare al Presidente del Consiglio, mi corre l'obbligo di ricordarle che le sedute della Camera iniziano puntualmente.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Chiedo scusa, ma ero impegnato al Senato. So che non è una giustificazione, ma non ho il dono dell'ubiquità.

PRESIDENTE. Il mio richiamo era comunque doveroso.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 939. — Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561 recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura (approvato dal Senato) (1521) (ore 10.56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali e che sia il relatore sia il rappresentante del Governo hanno rinunciato alla replica.

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge né all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico si procederà direttamente alla votazione finale.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Duca. Ne ha facoltà.

EUGENIO DUCA. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, a nostro avviso si giunge all'approvazione del presente provvedimento con moltissimo ritardo. I finanziamenti che vengono individuati per la copertura dei diversi interventi erano già stati disposti per il 1994 e dunque un intero anno è trascorso senza che essi venissero utilizzati. Ai parlamentari progressisti questo non sembra un modo efficiente di governare; dimostra improvvisazione, scarsa compe-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

tenza e poca sensibilità nei confronti di un settore — quale quello dell'economia ittica — che tanto può dare al paese e che in molte città marinare rappresenta un tessuto economico, produttivo e commerciale rilevante.

La stessa stesura del testo del decreto-legge si presta a non poche critiche, come peraltro abbiamo rilevato anche nella Commissione di merito, e riteniamo che potesse essere oggettivamente redatto con maggiore cura. Non a caso è stato presentato già da tempo da deputati di diversi gruppi il testo di un'organica proposta legislativa che affronta, in termini appunto più organici, le problematiche del settore. Tuttavia, proprio l'urgenza di rendere esecutivo il provvedimento, ci induce a esprimere un voto favorevole su una normativa che abbiamo suggerito, indicato e sollecitato.

Colgo anche l'occasione per invitare il Governo ad attuare un altro intervento, che fa seguito a due vicende gravi che si sono verificate recentemente e che hanno prodotto serie conseguenze anche nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della commercializzazione dei prodotti ittici. Mi riferisco ai casi di colera che hanno determinato serie difficoltà in diverse regioni d'Italia, nonché all'alluvione e alla piena del Po, tragedie che hanno prodotto lutti, dolori e danni enormi anche — per restare al settore oggetto del provvedimento al nostro esame — al settore della pesca e dell'acquacoltura. Queste vicende, oltre ai danni recati alle attività di pesca allocate sul delta del Po, stanno producendo conseguenze molto gravi sul delicato ecosistema dell'Adriatico.

Vorrei far presente al Governo e agli onorevoli colleghi che in questi giorni le autorità preposte stanno segnalando l'immissione nell'Adriatico di immense quantità di prodotti inquinanti e di materiali vari che, oltre a rendere pericolosa la navigazione e la pesca, può produrre danni in futuro all'ecosistema adriatico. Per questo suggeriamo l'immediato avvio di un vasto e costante monitoraggio delle acque e lo studio di provvedimenti urgenti in merito, da concordare con la rappresentanza delle regioni interessate, delle autonomie locali e delle organizzazioni di categoria e sindacali del settore.

Chiediamo infine al ministro di attivare in tempi rapidi l'ampliamento del sistema di radio-ascolto in Adriatico, così come previsto dall'articolo 2 del provvedimento al nostro esame. È un modo per rendere più sicura la navigazione e per consentire all'occorrenza maggiore rapidità e precisione nel soccorso ai naviganti.

Nella nostra proposta di legge avevamo previsto un investimento di 3 miliardi; il Governo ne ritiene sufficienti 2. L'importante è che il sistema di radio-ascolto venga attivato al più presto.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 1521, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 939. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura» *(approvato dal Senato)* (1521):

Presenti	296
Votanti	295
Astenuti	1
Maggioranza	148
Hanno votato sì	295

Sono in missione 38 deputati.

(La Camera approva) (ore 11,03).

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per domani la discussione dei seguenti disegni di legge:

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale» (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1371-B).

S. 940. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» (approvato dal Senato) (1566).

Le Commissioni competenti sono pertanto autorizzate sin d'ora a riferire oralmente all'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 975. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (approvato dal Senato) (1541) (ore 11,04).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali, il relatore ha rinunciato alla replica ed ha replicato il rappresentante del Governo.

Prego il deputato segretario di dare lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio.

FRANCO CORLEONE, Segretario, legge:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo, a condizione che sia soppresso il comma 1 dell'articolo 18, in quanto deroga alla legge n. 537 del 1993 ed è pertanto suscettibile di recare maggiori oneri finanziari.

PARERE FAVOREVOLE

all'emendamento Grimaldi 18.2;

PARERE CONTRARIO

all'emendamento Neri 18.1;

NULLA OSTA

sugli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Avverto che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli articoli, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere su di essi il parere della Commissione.

ERNESTO STAJANO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il parere espresso dalla Commissione bilancio e la condizione posta dalla stessa non possono trovare accoglimento da parte della Commissione, in quanto si determinerebbe la decadenza del decreto-legge in esame, con un ulteriore slittamento dell'entrata in funzione dell'istituto del giudice di pace, che invece è una imprescindibile necessità, se si vuole favorire la deflazione del carico giudiziario in materia civile. Tale deflazione è assolutamente indispensabile per garantire ai cittadini una migliore e più adeguata risposta in termini di giustizia alle loro esigenze e per venire incontro alle loro aspirazioni. Per questi motivi la Commissione non può accogliere il parere espresso dalla Commissione bilancio e dunque non proporrà le corrispondenti modificazioni.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

Per quanto riguarda gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati, devo rilevare che l'emendamento Grimaldi 9.1 tende a limitare la possibilità di individuazione dei requisiti di età per accedere all'incarico di giudice di pace, riportando, in particolare, da trenta a quarant'anni l'età minima richiesta. La Commissione invita l'onorevole Grimaldi a ritirare tale emendamento in considerazione della già segnalata necessità di una rapida approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, al fine di consentire l'entrata in funzione dell'istituto del giudice di pace. Nel caso in cui l'invito al ritiro non fosse accolto, il parere della Commissione sarebbe contrario.

La Commissione esprime a parere contrario sugli articoli aggiuntivi Grimaldi 9.01 e 10.01, nonché sull'emendamento Grimaldi 11.2. Rivolge ai presentatori un invito assai pressante a ritirare gli emendamenti Neri 11.1, Grimaldi 18.2 e Neri 18.1 (altrimenti, il parere è contrario); se tale invito fosse accolto, potrebbe essere adottato un ordine del giorno che è in corso di elaborazione e che probabilmente sarà illustrato dal collega Neri.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAN FRANCO ANEDDA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Grimaldi se accolga l'invito a ritirare il suo emendamento 9.1, formulato dal relatore.

TULLIO GRIMALDI. No, signor Presidente: mantengo il mio emendamento 9.1 e così mantengo pure il mio successivo emendamento 11.2 e gli articoli aggiuntivi 9.01 e 10.01. Accolgo invece l'invito a ritirare il mio emendamento 18.2, riservandomi di trasferirne il contenuto in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Grimaldi.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grimaldi 9.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	316
Votanti	206
Astenuti	110
Maggioranza	104
Hanno votato sì	35
Hanno votato no	171

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Grimaldi 9.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	319
Votanti	203
Astenuti	116
Maggioranza	102
Hanno votato sì	34
Hanno votato no	169

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Grimaldi 10.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	317
Votanti	202
Astenuti	115
Maggioranza	102
Hanno votato sì	31
Hanno votato no	171

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grimaldi 11.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	323
Votanti	209
Astenuti	114
Maggioranza	105
Hanno votato sì	35
Hanno votato no	174

(La Camera respinge).

Onorevole Neri, accoglie l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento 11.1?

SEBASTIANO NERI. Accolgo tale invito avendo appreso che il Governo ha già in corso di elaborazione un disegno di legge organico per compiere il necessario intervento in merito a tali questioni. La modifica apportata dal Senato al testo del decreto-legge ha ridotto l'ambito territoriale di incompatibilità dei giudici di pace; è quindi necessario verificare entro quali limiti tale incompatibilità debba sussistere, ma poiché il problema è già all'attenzione del Governo, ribadisco la mia decisione di ritirare l'emendamento 11.1

Quanto al mio successivo emendamento 18.1, esso prendeva spunto dall'esigenza, più volte sottolineata in questa sede anche nella precedente legislatura, dell'immediata copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari, nonché dalla necessità di riconoscere le professionalità maturate in questo contesto. Appare dunque condivisibile la scelta già operata dal Governo con il decreto-legge, laddove si è ritenuto di utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati. Altrettanto utile e necessario appare però rivolgersi alla pratica dei concorsi interni per il personale già in servizio di comprovata professionalità che, essendo per titoli, possono essere espletati in tempi rapidissimi ed a costo zero. Questa strada di carattere prioritario non

esclude l'ordinaria copertura dei posti, eventualmente rimasti vacanti, attraverso concorsi aperti a tutti.

Ritenuto che tali finalità possano essere comunque perseguite tramite uno specifico impegno del Governo, ritiro anche il mio emendamento 18.1 e, insieme al collega Grimaldi, il quale ne aveva presentato uno di analogo tenore, annuncio la presentazione di un ordine del giorno sul quale chiederò la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Neri.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

È stato presentato l'ordine del giorno Neri e Grimaldi n. 9/1541/1 (*vedi l'allegato A*).

Prego il deputato segretario di dare lettura all'Assemblea del testo dell'ordine del giorno testé presentato.

ELENA MONTECCHI, *Segretario*, legge:

La Camera

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per consentire al Ministero di grazia e giustizia di procedere alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni e protesti utilizzando prioritariamente le graduatorie dei concorsi già espletati e mediante concorsi speciali per titoli riservati al personale in servizio con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire. Tale procedura consentirebbe infatti una maggiore celerità per la copertura dei posti vacanti in assenza dei costi connessi al reclutamento di tale personale.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

GIAN FRANCO ANEDDA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

SEBASTIANO NERI. Sì signor Presidente.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Neri e Grimaldi n. 9/1541/1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, voteremo a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 571, pur con le molte riserve già espresse ieri nel corso della discussione sulle linee generali e tenendo ferme tutte le argomentazioni contenute negli emendamenti presentati e successivamente respinti dall'Assemblea.

Ci auguriamo che il Governo, come ha già preannunciato, predisponga un disegno di legge che riordini questa materia. Le nostre preoccupazioni sono di vario genere. Il fatto che l'età necessaria per ricoprire l'ufficio del giudice di pace sia stata abbassata a trent'anni potrebbe favorire una sorta di carriera parallela nel senso che persone, immesse in così giovane età in questo ufficio, potrebbero poi rivendicare l'inserimento nei ruoli organici della magistratura. Tale preoccupazione, espressa da più parti, non appare del tutto infondata.

L'altro argomento, sul quale facevamo leva nel corso della discussione generale, è che in questo modo si privilegia una sorta di professionalità riservata quasi esclusivamente ai procuratori legali, cioè a coloro che già esercitano la professione forense.

Tutto ciò contrasta con lo spirito della riforma che voleva un giudice di pace più vicino alla gente, legato al territorio, non professionale, non esclusivamente tecnico che potesse giudicare secondo equità e favorire, soprattutto nelle controversie civili, la conciliazione fra le parti.

Questo disegno di legge, nel testo che stiamo per approvare, soprattutto per le modifiche introdotte dal Senato, stravolge profondamente lo spirito della riforma e quindi in tal senso le nostre riserve permangono.

Un altro aspetto problematico è quello relativo alla professionalità. Il divieto per coloro che già sono lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, di esercitare le funzioni di giudice di pace a meno che non si dimettano dall'impiego fa sì che l'accesso all'ufficio del giudice di pace venga riservato esclusivamente ai pensionati (e naturalmente l'area interessata è molto ristretta) o ai giovani in cerca di primo impiego, con tutte le difficoltà che abbiamo già sottolineato. Anche sotto questo profilo, dunque, numerosi restano i motivi di perplessità.

Ci auguriamo che il Governo in una prossima riforma ponga rimedio a tutti gli inconvenienti cui darà luogo il provvedimento che stiamo per approvare. Il gruppo di rifondazione comunista-progressisti esprimerà comunque voto favorevole per il sol fatto che, altrimenti, il decreto-legge in esame non potrebbe essere convertito in tempo e quindi l'entrata in vigore del giudice di pace e la riforma parziale del codice di procedura civile verrebbero ulteriormente procrastinati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. I deputati del gruppo progressisti-federativo voteranno a favore della conversione in legge di questo decreto-legge. Si tratta di una riforma attesa da lungo tempo, come d'altronde testimonia il fatto che stiamo esaminando la sesta reiterazione di un testo che riguarda, al di là delle modifiche intervenute nel corso degli anni (è il caso di dirlo), l'istituzione del giudice di pace e la riforma sia pure parziale del codice di procedura civile.

Voteremo a favore perché riteniamo che tale riforma sia assolutamente necessaria per dare respiro agli uffici giudiziari e per introdurre nel nostro ordinamento una figura, quella appunto del giudice di pace, che negli ordinamenti in cui è già presente ha dato buona prova sotto il profilo sia del radicamento del rapporto tra cittadino e istituzione giudiziaria sia di un alleggerimento dei tavoli dei giudici togati delle questioni per così dire bagattellari, seppure importanti

nella vita quotidiana e nell'esistenza di ciascun cittadino.

Detto questo, mi corre però l'obbligo, come ha già fatto ieri l'onorevole Saraceni intervenendo nella discussione generale a nome del gruppo progressisti-federativo, di sottolineare alcuni aspetti che non ci paiono soddisfacenti. Innanzitutto temiamo che, con i limiti di età stabiliti in questo testo, si faccia strada l'idea che attraverso il giudice di pace si possa aprire un varco per il reclutamento straordinario dei magistrati. Crediamo che questo non sia nelle intenzioni del Governo e comunque vogliamo riaffermare in questa sede la nostra assoluta e netta contrarietà ad ogni ipotesi del genere. Questo rilievo, per altro, è già stato fatto presente anche al Senato.

Non troviamo soddisfacente neanche il regime delle incompatibilità stabilite per il giudice di pace in un momento in cui sempre più forte si avverte la necessità di stabilire rigorose incompatibilità anche per i giudici ordinari.

Crediamo comunque che la riforma debba entrare in vigore al più presto anche se certamente, come spesso accade quando si incide sull'organizzazione giudiziaria e sul codice di rito, essa abbisognerà di modifiche la cui portata potrà emergere solo dall'applicazione delle norme nel corso dei mesi e degli anni. Per queste ragioni, consapevoli che l'iter di questo decreto-legge è stato più volte interrotto anche da atteggiamenti non favorevoli di una parte del Parlamento, noi riteniamo oggi necessario dotare il paese di un nuovo strumento utile a che la giustizia divenga ogni giorno di più un'affermazione dello Stato, riconoscibile dai cittadini anche nelle istanze meno rilevanti e importanti quali le questioni di competenza dei giudici di pace.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

ANTONELLO SORO. Presidente, a nome del gruppo del partito popolare italiano annuncio il voto favorevole su questo provvedimento perché l'interesse alla sua definitiva approvazione prevale sull'insieme delle ri-

serve già espresse da altri colleghi. Intervengo comunque prevalentemente per una ragione di metodo parlamentare. In ordine al provvedimento in esame la Commissione bilancio ha affermato, nel parere espresso, che non si ritiene assicurata la copertura finanziaria della norma di cui all'articolo 18. Il Governo presso la Commissione bilancio, ha condiviso la necessità di sopprimere tale articolo, per assicurare la coerenza del provvedimento con le norme di contabilità del nostro ordinamento. Personalmente, non trovo difficile comprendere le ragioni che hanno suggerito al proponente il ritiro dell'emendamento soppressivo, né trovo difficile comprendere i motivi che hanno spinto il Governo (rappresentato, in questo caso, da una persona diversa da quella che aveva espresso il parere favorevole alla soppressione) a pronunciare un parere favorevole a quest'ultima soluzione: riterrei tuttavia corretto che in quest'aula si desse ragione dei motivi per cui un parere della Commissione bilancio, volto ad evidenziare la mancata copertura di una norma, viene in qualche modo «rimosso» dalla consapevolezza dei parlamentari. Riterrei quindi corretto che in simili circostanze, il Governo rendesse ragione del suo comportamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Azzano Cantarutti. Ne ha facoltà.

LUCA AZZANO CANTARUTTI. Signor Presidente, a nome del gruppo della lega nord dichiaro il voto favorevole su questo provvedimento. La conversione del decreto-legge si rende necessaria per rispondere ad una domanda di giustizia — che sale dal paese ed alla quale ha fatto riferimento poc'anzi, nel suo intervento, anche l'onorevole Finocchiaro Nardelli — per la soluzione di quelle piccole cause che pur definibili come bagattelle, hanno certamente una loro rilevanza.

Non nascondiamo, tuttavia, tutta una serie di perplessità, anche piuttosto consistenti, riguardo alla riforma del processo civile, legata all'entrata in funzione della figura del giudice di pace. Si tratta infatti di una riforma che certamente nasconde tra le ri-

ghe molteplici pecche, che peraltro — ne siamo certi — il Governo si attiverà per ridurre ed eliminare, nella misura in cui ciò si renderà possibile.

Preannuncio quindi, ripeto, il voto favorevole del mio gruppo, motivato però da ragioni tecniche, prima ancora che da una vera adesione alla riforma così come oggi viene concepita.

Desidero fare anche un breve accenno ad un aspetto sottolineato poc'anzi dall'onorevole Grimaldi nel suo intervento. Personalmente, non considero del tutto negativa l'ipotesi che, di fatto, l'accesso alle funzioni di giudice di pace venga riservato ai procuratori legali, con esclusione dei lavoratori dipendenti o di altre categorie. Chi si trova tutti i giorni a dover affrontare l'attuale realtà dei giudizi davanti al giudice conciliatore sa che, molto spesso, ci si trova di fronte a persone senz'altro stimate ed in grado di giudicare secondo equità, ma totalmente digiune anche delle benché minime cognizioni di diritto, al punto che, quando ad esempio si va a depositare una lista testi può accadere di sentirsi chiedere a cosa serva. Ritengo pertanto che introdurre criteri di selezione atti a favorire l'accesso di tecnici — quali sono i procuratori — a tali funzioni possa soltanto condurre ad un migliore funzionamento della giustizia spicciola. Sono inoltre moltissimi i giovani procuratori che, credo, potrebbero dedicarsi con passione, con la necessaria competenza e con ottimi risultati all'esercizio di questa delicata funzione.

Ribadisco, in conclusione, il voto favorevole del gruppo della lega nord.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maiolo. Ne ha facoltà.

TIZIANA MAIOLO. Presidente, dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo di forza Italia su questo provvedimento che riguarda una riforma molto importante e molto attesa, soprattutto dai cittadini, come sempre lo sono le riforme relative all'amministrazione della giustizia civile, che è quella più vicina alla gente, che riguarda tutti e che spesso nel nostro paese determina — per

cattiva amministrazione o per carenze legislative — le ingiustizie più gravi.

Questa riforma probabilmente non è perfetta, come molti oratori hanno già fatto notare, e ci si augura che il disegno di legge che il Governo sta approntando la possa migliorare. Però, bisogna sottolineare che non si tratta di amministrare una giustizia minore, bagatellare: per questo motivo è molto importante che il giudice di pace abbia il massimo livello di professionalità; soltanto in questo modo potrà essere più vicino alla gente e guadagnarsene la fiducia.

È anche vero, come alcuni hanno osservato, che l'aver scelto un criterio di professionalità, un criterio tecnico rispetto al giudizio di equità potrebbe determinare qualche problema o qualche discrasia. Per questo mi auguro che nel disegno di legge del Governo possano essere elevati i limiti quantitativi e qualitativi delle controversie che potranno essere decise secondo equità, in modo da coniugare due criteri ugualmente importanti, quello tecnico di professionalità e quello di equità. Ribadisco quindi il voto favorevole dei deputati del gruppo di forza Italia su questa riforma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paggini. Ne ha facoltà.

ROBERTO PAGGINI. Signor Presidente, non ritengo che con questa riforma si risolvano tutti i problemi della giustizia civile, che sono di una gravità enorme, però qualcosa si fa. Per renderla maggiormente efficace ritengo che essa dovrebbe essere combinata con un provvedimento di carattere straordinario relativo all'arretrato civile. Io stesso ho studiato la materia e sto predisponendo una proposta di legge in tal senso.

Si tratta dunque di una riforma che rappresenta un segnale, ma che di per sé non è sufficiente. È chiaro comunque che essa deve essere approvata, perché non possiamo, signor Presidente ed onorevoli colleghi, rimanere nell'immobilismo di una denegata giustizia. Molti di voi forse sanno che l'Italia è già stata più volte condannata in sede europea su ricorso di cittadini proprio per denegata giustizia. Recentemente è stato

messo in evidenza dal CNEL come la gestione della giustizia civile italiana, che è una giustizia incivile, sia una delle cause — certo non la sola — del proliferare della delinquenza comune e della stessa usura. Ecco perché siamo favorevoli al provvedimento.

Nel dibattito svoltosi al Senato è emerso quasi un ripensamento in alcuni settori della maggioranza. Taluno ha detto che il giudice di pace «garantisce» poco, che fa giustizia sommaria. Osservo a questo riguardo che la competenza è soltanto di 5 milioni di lire (poca cosa oggi giorno) e di 30 milioni per quanto riguarda gli incidenti stradali. Si è anche detto che la riforma del codice di procedura civile non è organica.

Questa affermazione è in parte anche vera. Però tutto è perfezionabile e nulla vieta di apportare ulteriori modifiche al disegno di legge al nostro esame. Noi stessi non siamo affatto convinti, per quanto concerne il giudice di pace, di come oggi venga regolata la materia delle incompatibilità per quanto riguarda gli avvocati (lo abbiamo già messo in evidenza).

Ad ogni modo, quello che più mi preme al termine del mio intervento, è di rivolgere delle domande al Governo. Intervenni su questo stesso argomento due anni fa, essendo in carica, se non vado errato, il Governo Amato. Si trattava anche allora di rinviare la riforma (mi sembra) al dicembre 1992 ed io chiesi se vi fosse la certezza che essa, alla fine, sarebbe stata attuata. Mi fu risposto di sì, ma ciò non avvenne. Adesso io chiedo: sono state reperite le sedi per i giudici di pace? Il ministero ed il Consiglio nazionale forense hanno fornito dati diversi: secondo quest'ultimo, circa due mesi fa, quarantaquattro delle più importanti città italiane (quindi circa la metà) non erano dotate degli uffici, ed io ritengo non lo siano neanche ora.

Inoltre: cosa si aspetta a stabilire la competenza penale del giudice di pace? Sappiamo, infatti, che non si può mettere in moto la riforma se prima non si consegue tale risultato. Mi permetto, quindi, di sollevare ancora dei dubbi circa la reale volontà del Governo. Rilevo che qui si gioca sulla pelle di tanti cittadini! Auspico pertanto che i dubbi siano infondati e che questo Governo

attui finalmente quanto dispone questa legge; che non prevalgano nella maggioranza le idee cui ho fatto cenno! È nella speranza che tali condizioni si realizzino, che mi accingo ad esprimere un voto favorevole sul complesso del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Simonelli. Ne ha facoltà.

VINCENZO SIMONELLI. Signor Presidente, a nome del gruppo di alleanza nazionale-MSI dichiaro il nostro voto favorevole sulla conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi riguardanti l'istituzione del giudice di pace. Voteremo a favore per venire incontro alle esigenze sociali di giustizia che hanno motivato l'istituzione del giudice di pace stesso. Tale figura, se messa nelle condizioni di operare con serenità, può validamente venire incontro alle aspettative di giustizia della società, giustizia che può definirsi tale solo se riesce a raggiungere gli interessati in tempi brevi e nel rispetto delle procedure processuali strettamente necessarie a garantire l'uguaglianza ed il rispetto del diritto a tutti i cittadini.

La figura del giudice di pace, che dovrebbe diminuire di oltre un terzo il carico di lavoro attualmente gravante sui pretori, può effettivamente accelerare lo svolgimento concreto dei giudizi, in quanto dopo la sua entrata in vigore i magistrati possono essere impiegati solo per le controversie più importanti.

Il mio gruppo tiene però a sottolineare che il nostro è un voto tecnico diretto a non far decadere il decreto-legge in esame e perciò desidera far presente che anche noi nutriamo delle riserve. Infatti, chi frequenta le aule di giustizia sa che, considerato il modo in cui vengono reclutati i giudici di pace, la loro presenza potrebbe non semplificare bensì ingolfare l'attività giudicante in sede di appello perché, come tutti sapete meglio di me, quelle del giudice di pace sono sentenze appellabili. Di conseguenza, non si avrebbe uno snellimento, bensì un ingolfamento delle procedure di secondo grado.

Siamo consci dei limiti del decreto-legge

in esame così come sappiamo che in tutta Italia, specialmente nel mondo dell'avvocatura, sono state manifestate perplessità sulla figura stessa del giudice di pace. Ma al fine di non far decadere il decreto-legge n. 571 del 1994 esprimeremo un voto tecnico favorevole alla sua conversione. Ci auguriamo che il Governo, così come si è impegnato in Commissione, presenti quanto prima un provvedimento diretto a migliorare il contenuto di quello al nostro esame (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE VIETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del gruppo del centro cristiano democratico sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 571 del 1994 che risponde ad un'esigenza lungamente ed ampiamente sentita dagli operatori della giustizia civile. Come hanno già ricordato i colleghi intervenuti prima di me, è noto che la situazione della giustizia civile in Italia rischia di essere qualificata al limite della denegata giustizia; in tali termini anzi è già stata valutata anche dagli organismi internazionali.

Nei nostri tribunali e nelle nostre preture civili giacciono migliaia di fascicoli inevasi e chi desidera ricevere soddisfazione per i propri diritti soggettivi e di credito non riesce ad averla se non dopo anni, quando ormai ogni legittima aspettativa è sostanzialmente frustrata.

Perciò l'introduzione della figura del giudice di pace deve essere accolta positivamente, come un elemento che viene ad alleggerire il peso eccessivamente oneroso che grava, per quanto riguarda la giustizia civile, sulle spalle dei magistrati togati. Credo che il decreto-legge n. 571 del 1994 — nel testo licenziato dalla Commissione, che giunge oggi all'approvazione dell'Assemblea dopo un lungo iter che lo ha visto ampiamente modificato — possa essere accolto in maniera positiva. Il provvedimento ha infatti ritoccato taluni aspetti che sollevavano non poche perplessità tra gli operatori del diritto.

Sono state modificate, ad esempio, le norme relative alle incompatibilità che, nella versione originaria del provvedimento, venivano delineate con un'eccessiva rigidità e rischiavano di far accedere alla carriera di giudice di pace soltanto soggetti non totalmente qualificati allo svolgimento di tale funzione. È infatti evidente che un sistema di incompatibilità troppo rigido avrebbe operato una selezione negativa tra i soggetti che avessero inteso intraprendere questa carriera.

Sottolineo inoltre che il sistema delle competenze per valore è rimasto sostanzialmente invariato. Non solo, ma il riferimento ai 30 milioni, che da qualche parte è stato criticato come eccessivo, riguarda...

PRESIDENTE. Onorevole Vietti, mi scusi se la interrompo.

Onorevoli Liotta e Meluzzi, un minimo di riguardo per l'oratore che sta parlando!

Proseguia pure, onorevole Vietti.

MICHELE VIETTI. La ringrazio, Presidente.

Dicevo che quel riferimento ai 30 milioni riguarda soltanto i danni *ex* articolo 2043, relativi alle cose e non a lesioni; per gli altri danni rimane il limite dei 5 milioni.

Per ciò che attiene alla competenza penale, il provvedimento prevede una delega al Governo che consentirà di riflettere più approfonditamente su tale aspetto delicato in ordine al quale, peraltro, non erano state fornite dal Parlamento indicazioni precise ed uniformi.

Salutiamo con altrettanta soddisfazione la modifica relativa ai limiti minimi e massimi di età dei giudici di pace. L'eliminazione del limite di età per i procuratori legali e per i notai consentirà l'accesso a questa carriera a categorie di soggetti particolarmente qualificati che, quindi, potranno mettere le loro energie e competenze professionali al servizio della giustizia. Per gli altri soggetti, l'abbassamento dell'età da 50 a 40 e poi — finalmente! — a 30 anni consentirà, anche in questo caso, l'immissione di forze vitali e competenti, evitando quella selezione negativa che, coniugando tale aspetto con quello di incompatibilità troppo rigide, aveva provocato alcune lamentele, ad esempio da

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

parte del mondo degli avvocati, i quali avevano paventato il rischio che si desse vita ad una carriera di magistrati e giudici di serie B. Credo che l'eliminazione di tali barriere e la possibilità di accedere a questa carriera offerta a soggetti giovani, professionalmente competenti, consentirà di non fare la distinzione tra magistrati di serie A e di serie B e al giudice di pace di svolgere davvero una funzione risolutiva rispetto al gravissimo *impasse* della giustizia civile.

Per tali ragioni, dichiaro il voto favorevole del deputati del gruppo del centro cristiano democratico sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 571 del 1994 (*Applausi dei deputati del gruppo del centro cristiano democratico*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale, darò la parola al sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Anedda, che ha chiesto di parlare per una precisazione molto importante attinente alla copertura finanziaria del provvedimento. Sarebbe veramente inopportuno, infatti, se ad un voto unanime del Parlamento sul provvedimento in esame corrispondesse poi un rinvio dello stesso alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. Trattandosi soltanto di una precisazione, richiesta dall'onorevole Soro su di un parere espresso dalla Commissione bilancio, avverto che con l'intervento del rappresentante del Governo non si intenderà riaperta la discussione.

Ha facoltà di parlare, onorevole Anedda.

GIAN FRANCO ANEDDA, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, in ordine alla pretesa mancanza di copertura della norma di cui al comma 1 dell'articolo 18 devo dire che si tratta di un rilievo che mi sorprende molto. A quanto ci risulta, infatti, non soltanto tale copertura esiste, ma le stesse procedure relative all'articolo 18 sono state avviate da tempo da parte del ministero, con i necessari provvedimenti. Naturalmente parlo sempre sulla base di quel che so e non di ciò che sanno gli altri...

Devo anche aggiungere che lo stesso Governo aveva in animo di presentare un emendamento ispirato dal Ministero di grazia e giustizia per regolare meglio la situazione dei funzionari amministrativi con riferimento al giudice di pace; la proposta di modifica non è stata poi presentata soltanto per consentire la conversione in legge del decreto entro i termini previsti dalla Costituzione.

In conclusione, debbo riaffermare che la copertura esiste e che, quando il provvedimento entrerà in vigore, ad esso potrà essere tranquillamente data attuazione dagli organi competenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 1541 di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 975. — «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374 istitutiva del giudice di pace e 26 novembre 1990, n. 353 concernente provvedimenti urgenti per il processo civile» (*approvato dal Senato*) (1541):

Presenti	397
Votanti	393
Astenuti	4
Maggioranza	197
Hanno votato sì	393

(La Camera approva).

(ore 11,45).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627, recan-

te disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (1614)
(ore 11,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che nella seduta del 16 novembre scorso, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 627 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1614.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Dosi.

FABIO DOSI, *Relatore*. Signor Presidente, quella al nostro esame è l'ennesima reiterazione del decreto-legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Il provvedimento è composto da sei articoli — con un impianto dunque essenziale — ed il suo perno è indubbiamente costituito dall'articolo 3. Gli articoli 1 e 2 prevedono semplici modifiche tecniche del codice di procedura penale che si rendono necessarie in seguito alla riforma dell'articolo 68. È quindi assai probabile che la discussione sul merito della disciplina si incardinerà soprattutto sull'articolo 3.

La norma conferisce al giudice il potere di decidere in prima istanza circa l'evidente applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In sostanza, il comma dell'articolo 3 del provvedimento autorizza il giudice a rilevare d'ufficio questa fattispecie in qualsiasi momento del procedimento.

Quando, invece, il giudice non ritenga di dichiarare evidentemente applicabile il primo comma dell'articolo 68 la sua decisione viene pronunciata una volta sentite le parti. Se ritiene che la questione sia manifestamente infondata, informa le Camere. Se, invece, non la ritiene manifestamente infondata, trasmette gli atti alla Camera competente, sospendendo il procedimento in attesa

della risposta, e comunque per non più 90 giorni. È evidente il problema che si evidenzierà nel dibattito: l'articolo 3, allo stato attuale stabilisce che il giudice ha in mano le chiavi per dare avvio alla procedura ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

L'articolo 4 dispone che per le perquisizioni, le ispezioni, le intercettazioni, il fermo e l'esecuzione di misure cautelari principali o di accompagnamento coattivo debba essere richiesta l'autorizzazione alla Camera competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 68, in attesa della quale l'esecuzione del provvedimento è sospesa. Vi è l'eccezione, prevista dal secondo comma dell'articolo ricordato, dei casi di flagranza di reato o di sentenza irrevocabile, nei quali non occorre autorizzazione.

L'articolo 5, infine, prevede l'obbligo di una precisa enunciazione del fatto e delle presunte norme violate nonché di fornire alla Camera gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

In conclusione, *nulla quaestio* circa la necessità e l'urgenza di adottare il decreto-legge. È evidente, infatti, che occorrono norme che rendano possibile l'attuazione del nuovo testo dell'articolo 68 della Costituzione. Mi permetto tuttavia di sottolineare che l'articolo 3 del decreto-legge pone indubbi problemi di costituzionalità in quanto, come del resto già stabilito da una sentenza della Corte costituzionale, la garanzia prevista dal primo comma dell'articolo 68 deve essere assicurata, tutelata. Intendo dire che allo stato attuale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge, è dubbio se tale garanzia sussista o sia vanificata dal fatto che il potere di dichiarare la manifesta infondatezza della questione, quindi di non richiedere il parere delle Camere, è comunque lasciato al giudice.

Detto questo, il relatore si esprime favorevolmente circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza per l'adozione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Intendo ribadire come

ha già fatto il relatore la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza per l'adozione del decreto-legge.

Senza entrare nel merito delle questioni che saranno aperte faccio rilevare alla Camera che se non vi fosse un provvedimento attuativo ritenuto necessario anche dal Governo Ciampi (siamo infatti all'ennesima reiterazione del decreto-legge), il completo vuoto di disposizioni lascerebbe i singoli deputati del tutto scoperti in relazione ai reati di opinione e soprattutto — ciò che interessa maggiormente — ai voti espressi.

Credo, dunque, che la Camera debba riconoscere l'esistenza dei requisiti di necessità ed urgenza per l'adozione del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un deputato per gruppo, per non più di quindici minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Vigneri. Ne ha facoltà.

ADRIANA VIGNERI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, siamo alla sesta reiterazione del decreto-legge; il primo provvedimento in materia è stato emanato il 15 novembre 1993.

Questo fatto dimostra come la questione, di per sé di particolare delicatezza e difficoltà, non avrebbe dovuto essere affrontata con un decreto-legge e come non sia un caso che il Parlamento non è riuscito a convertire lo stesso dopo cinque reiterazioni.

In effetti non bisognava semplicemente adottare norme procedurali applicative di una legge di riforma costituzionale. Si trattava di intervenire su un tema molto complesso, qual è quello dei rapporti fra i diversi poteri dello Stato; si comprende quindi che non si sarebbe dovuto ricorrere allo strumento del decreto-legge. Stiamo, infatti, discutendo delle prerogative del Parlamento e lo facciamo non sulla base di un'iniziativa legislativa del Governo o del Parlamento, ma sulla base di un decreto-legge.

Noi sappiamo che tale decreto-legge, pur se in una stesura diversa risale al precedente Governo ma sappiamo anche che la situazione dei rapporti fra Parlamento e Governo in quel periodo era diversa da quella attuale.

Oggi dobbiamo recuperare la competenza piena del Parlamento su tale materia; ripeto dobbiamo recuperare la piena dignità, legittimazione e competenza del Parlamento. D'altra parte, se non vi fossero questioni di principio a militare contro la decisione di utilizzare il decreto-legge vi sono ragioni pratiche, i fatti, e cioè l'impossibilità per il Parlamento — non essendo la materia semplice — di riuscire a convertire in legge tale decreto.

Oggi, alla sesta reiterazione del provvedimento, noi che in un primo momento abbiamo appoggiato la scelta di convertire comunque in legge il decreto-legge il più rapidamente possibile dobbiamo prendere atto che non è possibile lavorare sulla base di uno strumento come questo.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, va ribadito che esso non è soltanto dato da norme di carattere procedurale, come ha sostenuto ad esempio il sottosegretario già nel corso della precedente discussione svoltasi nell'agosto scorso. Gli effetti che si stanno producendo confermano che non si tratta di norme procedurali, bensì di un messaggio politico forte circa i rapporti fra Parlamento e giudici. Basti pensare che l'indirizzo politico in materia, dal quale noi dissentiamo, è stato dato in tutto questo periodo — e ormai sono anni — dal Governo e non dal Parlamento. Il fatto che un decreto-legge continui a produrre i suoi effetti, come è inevitabile, dal punto di vista sostanziale significa che in tale materia vi è un indirizzo politico del Governo: questo è l'unico messaggio che arriva ai giudici ed è un messaggio che finora ha prodotto dei guasti.

Il testo del decreto-legge pone un problema all'attenzione della Camera. Premesso che il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione introduce una esimente speciale della responsabilità penale riconducibile alle cause di giustificazione per l'esercizio di un diritto, può essere negato al giudice, che conosce tutte le cause di giustificazione, di pronunciarsi in ordine a queste?

Non è in questione la prerogativa del Parlamento, a tutela del quale il primo comma dell'articolo 68 è posto, di pronunciarsi in ordine alla ricorrenza delle circostanze

previste appunto da tale articolo costituzionale. È invece in discussione la possibilità per i giudici di conoscere tale causa di giustificazione: questo è il problema che il decreto-legge in esame pone. Quindi, si tratta del rapporto che deve esservi tra due autonomi poteri, entrambi soggetti al controllo da parte della Corte costituzionale. Per tale ragione affermiamo che questa non è materia di decretazione d'urgenza.

In occasione di precedenti discussioni abbiamo sostenuto che non si crea — né si sarebbe potuto creare — un vuoto legislativo allarmante, perché vuoti legislativi già esistevano in vigore del precedente testo dell'articolo 68 in materia di giudizi civili, amministrativi, disciplinari, e questi vuoti sono stati colmati dalla giurisprudenza, anche della Corte costituzionale. Riteniamo che la soluzione prescelta contenga il rischio oggettivo di reintrodurre una forma di autorizzazione a procedere — invitiamo pertanto la Camera a ripensare a questo argomento — per respingere lo strumento del decreto-legge e per avviare una più serena discussione parlamentare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, colleghi, le accuse che anche questa volta sono venute alla maggioranza in sede di discussione avanti la Commissione affari costituzionali (alcune le abbiamo ascoltate in quest'aula) ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis del regolamento sul decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627, sono le stesse enunciate dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo nell'intervento svolto in aula il 17 ottobre di quest'anno: si starebbe tentando, prima con il decreto-legge emanato in data 8 settembre 1994 e poi con il decreto-legge n. 627, che lo reitera, di reintrodurre nel nostro ordinamento giuridico l'istituto dell'immunità parlamentare e, più esattamente, lo strumento dell'autorizzazione a procedere.

La maggioranza di questa Camera — e prima ancora il Governo — è accusata — situazione che si ripete non di rado — del malvagio disegno di reintrodurre di soppiat-

to quello strumento che, in viso all'opinione pubblica, è stato «bollato» e ridimensionato con la legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993. A nulla sono valse le opposte tesi sostenute dai colleghi della Commissione affari costituzionali nulla erano valse le argomentazioni avanti alla Commissione giustizia, argomentazioni — badate — enunciate sia dentro sia fuori la maggioranza.

Tuttavia, anziché surriscaldare il dibattito e polemizzare con i colleghi progressisti, preferisco abbassare il tono della discussione e tornare alla ragionevolezza che su questo tema specifico ci è stata suggerita ripetute volte dall'onorevole Tullio Grimaldi.

Le accuse venute potrebbero essere così sintetizzate dal poeta fiorentino: «L'ombra sua torna che era dipartita». Con titoli da *feuilleton* potremmo invece leggerci il romanzo d'appendice «Il redivivo»: «Nella notte prossima al solstizio d'estate — a quell'epoca risale il primo decreto-legge del Governo Berlusconi — e con la luna piena, il cadavere dell'immunità parlamentare venne riesumato». Potenza della malvagità di questa maggioranza e perfino del Governo Ciampi, dato che il secondo decreto-legge — tutto sommato di analogo contenuto — risalente al 14 gennaio 1994, era stato reiterato dallo stesso Governo Ciampi il 17 marzo.

Se dovessimo poi chiedere al regista Antonioni di curare una ripresa cinematografica che definisse — secondo le vedute dei colleghi progressisti — il tipo di magagne delle quali questa maggioranza viene accusata, si potrebbe dare al film questo titolo: «Il ritorno».

Nel quadro delle iniziative promosse dal PDS per tentare di travolgere il Governo in carica si riaccende, ogni volta che ci si occupa delle norme attuative dell'articolo 68, la «santabarbara» della voce del popolo. Così alla vigilia dello sciopero generale del 14 ottobre 1994, si fece filtrare attraverso la stampa l'accusa alla maggioranza di voler reintrodurre l'autorizzazione a procedere.

Questa mi è parsa davvero una mistificazione!

Ma non basta. Nell'intervento svolto da un esponente del gruppo progressisti-federativo il 17 ottobre 1994 si adoperava un

linguaggio minaccioso, sostenendosi che sul risultato, nefasto per la nostra democrazia, del decreto-legge che ci accingiamo a convertire «la voce del paese non tarderà a farsi sentire» (così è riportato nel resoconto stenografico).

Ebbene, ricordo che «la voce del paese» sono i deputati, di maggioranza e di minoranza, ciascuno dei quali rappresenta la nazione; non credo che in una corretta democrazia parlamentare, al di fuori dei propri rappresentanti e degli strumenti referendari, il paese possa avere altre voci legittimate ad esprimersi.

A nome del gruppo di forza Italia, contesto con convinzione l'affermazione che abbiamo sentito poc'anzi, secondo la quale l'eccezione potrebbe essere posta anche in un giudizio diverso dalla fattispecie nella quale si imputa al parlamentare o all'ex deputato un'opinione espressa o un voto dato nell'esercizio delle sue funzioni (per dirla in parole povere, che possa essere uno strumento utilizzabile nell'ambito di Tangentopoli).

Aggiungo che dopo l'approvazione dell'emendamento 3.7 della Commissione, che il Governo ha fatto proprio, con riferimento a giudizi, opinioni espresse e voti dati dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, non vi è più alcun problema al riguardo; non si può affatto temere, cioè che nei confronti di un parlamentare eventualmente inquisito per Tangentopoli si sospenda il giudizio con il sollevarsi dell'eccezione *de qua*.

Personalmente, per fugare ogni dubbio che potesse farsi discendere dalle argomentazioni accusatorie mosse dai progressisti, nel corso della riunione del Comitato dei diciotto sul disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge, avevo presentato un emendamento volto a superare ogni residua riserva; emendamento in base al quale il giudice penale poteva dichiarare inammissibile con ordinanza l'eccezione degli imputati parlamentari o ex parlamentari accusati di reati diversi da quelli indicati dal comma 1 dell'articolo 3 (imputati per esempio per reati di Tangentopoli).

Giustamente i componenti la Commissione, senza distinzione fra commissari di maggioranza e di opposizione — e ricordo in

particolare l'intervento dell'onorevole Ayala al riguardo — hanno ritenuto superfluo il mio emendamento. Cosa volete di più?

Per quanto riguarda i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, non può ignorarsi che dal novembre 1993 ad oggi, sulla base dei decreti-leggi non convertiti, risultano emanati frequenti atti giudiziari che non possono non essere sanati così come disposto dal secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 627 del 1994.

Per le considerazioni esposte, i deputati del gruppo di forza Italia voteranno a favore della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge n. 627 (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi permetto di ricordare ancora una volta che non è assolutamente consentito l'uso dei telefoni cellulari in aula. Evitate, se possibile, alla Presidenza di dover dar luogo a richiami personali!

Ha chiesto di parlare l'onorevole Elia. Ne ha facoltà.

LEOPOLDO ELIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, dalle prese di posizione emerse il gruppo del partito popolare trae la conclusione che, più che la contestazione dell'esistenza o meno dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, dal suo punto di vista debba prevalere la preoccupazione in ordine alla costituzionalità del provvedimento, espressa pur se con diversa motivazione anche dal relatore. Intendo dire che la dottrina più recente fa valere che l'articolo 68, comma 1, della Costituzione, non contenendo alcuna disposizione procedurale, abbia per destinatari diretti innanzitutto i giudici e in secondo luogo preveda l'intervento delle Camere; come d'altronde è stato prospettato nella nota sentenza della Corte costituzionale, che peraltro non risolve i numerosi problemi applicativi del comma 1 dell'articolo 68 della Costituzione.

Per tali dubbi di costituzionalità, che si sono accentuati nell'ultimo periodo e che, come abbiamo constatato in altre occasioni, rendono in qualche modo superata la discus-

sione sulla necessità e sull'urgenza in senso stretto, il gruppo del partito popolare italiano si dichiara contrario alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione in relazione al decreto-legge n. 627 (*Applausi dei deputati del gruppo del partito popolare italiano*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, credo che sull'argomento in esame si potrebbero ormai pubblicare interi volumi, viste le tante dichiarazioni e discussioni consegnate agli atti parlamentari.

Come è stato ricordato, è dal novembre 1993, quindi da un anno, che ci occupiamo del problema dell'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione; un problema di volta in volta riproposto e che si è cercato di risolvere attraverso un decreto-legge adottato dal Governo. Credo che occorrerebbe ormai approdare anche ad una soluzione in ordine alla disciplina dell'articolo 77 della Costituzione: intendo dire che, dal momento che si parla, soprattutto da parte della maggioranza, di nuove regole e di una nuova Repubblica, non ritengo si possa continuare ad abusare di uno strumento del tutto eccezionale e straordinario. I costituzionalisti ricorderanno certamente che la possibilità dell'esecutivo di emanare decreti che, pur avendo forza di legge, restano atti di amministrazione è sconosciuta a quasi tutte le Costituzioni degli altri paesi democratici e che la codificazione di tale facoltà è avvenuta soprattutto nel periodo fascista. Si dovrebbe quindi perlomeno porre un limite all'applicazione dello strumento del decreto-legge, che viene invece utilizzato in modo eccessivo!

Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, ritengo che l'impossibilità di sostenere la necessità e l'urgenza del provvedimento in questione stia nei fatti. Come si può parlare di urgenza, visto che il decreto-legge è stato riproposto per ben sei volte e che, per altrettante volte, è stato lasciato decadere o il Parlamento si è rifiutato di convertirlo in legge? Dal momen-

to che è trascorso un anno senza che si sia riusciti a convertire in legge il decreto, il Governo avrebbe potuto presentare un disegno di legge ordinaria, per seguire un iter fisiologico. È assolutamente incredibile che in un anno non si sia riusciti ad approvare un disegno di legge in materia!

In merito all'urgenza, quindi, la risposta è nei fatti: il Governo non è stato capace di trovare una soluzione utilizzando gli strumenti della legislazione ordinaria. E non mi si venga a dire che il decreto-legge in esame era già stato riproposto dal precedente Governo: ciò sarà anche vero, ma il nuovo esecutivo, ripeto, aveva la possibilità di sottoporre al Parlamento un disegno di legge in materia. Oggi invece ci troviamo di fronte, per casi particolari e delicati, ad una disciplina dettata dal Governo e non dal Parlamento. Questa è una anomalia che contrasta con l'intero impianto della nostra Costituzione. Vi è poi la questione della necessità. Si dice che occorre provvedere perché dopo l'abrogazione della seconda parte dell'articolo 68 della Costituzione, che disciplinava l'autorizzazione a procedere, si è creato un vuoto normativo che deve essere colmato. Non vi è nulla di più falso. Se un vuoto normativo esiste ora, esisteva anche prima perché la seconda parte dell'articolo 68 disciplinava l'autorizzazione a procedere, istituito ben diverso da quello introdotto con il decreto-legge in esame, che rappresenta forse qualcosa di più grave.

Le mie argomentazioni sono già state svolte in Commissione affari costituzionali, in Commissione giustizia ed in aula nel corso delle varie discussioni in materia e non è quindi il caso di riprenderle. Ci troviamo infatti in fase di discussione ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento per verificare se sussistano ad oggi le condizioni di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, che consentano al Parlamento di prendere in esame il decreto-legge. La necessità non sussiste per due ragioni. Innanzitutto, si tratta di una disciplina parziale concernente i soli membri del Parlamento. Vorrei sapere perché il Governo si preoccupa tanto dei membri del Parlamento e non, per esempio, delle altre figure istituzionali che pure godono della immunità prevista

nella prima parte dell'articolo 68: mi riferisco ai consiglieri regionali, ai membri del Parlamento europeo, ai giudici della Corte costituzionale.

L'altra ragione è legata al fatto che la seconda parte dell'articolo 68, ossia quella parte non più presente nell'impianto della Costituzione, non tutelava le azioni civili che avrebbero potuto essere svolte contro i parlamentari. Dall'entrata in vigore della Costituzione ad oggi (o perlomeno fino a quando non è stato presentato questo decreto-legge) si è quindi registrato un vuoto con riferimento alla disciplina delle azioni civili di risarcimento danni nei confronti dei parlamentari o degli altri soggetti che godevano dell'immunità. Perché si ritiene che oggi sia necessario provvedere? La seconda parte dell'articolo 68, lo ribadisco, non poteva assolutamente riguardare le azioni civili di responsabilità promosse nei confronti dei parlamentari o di altri soggetti tutelati da tale articolo!

Ecco le ragioni per le quali oggi non si può ritenere che sussistano quei requisiti di necessità ed urgenza che spingono a riproporre con protervia il decreto-legge, pur con talune modifiche apportate dalla maggioranza, nella sua interezza, così come era stato formulato originariamente, ben sapendo che la discussione si riaprirà e che ancora una volta andremo probabilmente incontro alla decadenza del provvedimento (che sarà magari nuovamente riproposto). Per questo invito l'Assemblea a valutare con serenità se sia ancora il caso di continuare. Non facciamo polemiche e non intendiamo richiamare, come ha fatto il collega Garra, l'ombra di Banco; riteniamo tuttavia che una questione così delicata debba essere affrontata con serenità e con la piena consapevolezza di tutti i risvolti che presenta. Occorre, abbandonata la strada del decreto, che il Governo o le forze parlamentari si facciano promotori di proposte che intervengano su una materia rispetto alla quale, oltretutto, non appare né urgente né necessario intervenire in questo momento, considerato che dal 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, non si è mai ritenuto di disciplinare la questione (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Neri. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, colleghi, bene diceva l'onorevole Grimaldi poc'anzi quando affermava che potremmo raccogliere in un libro gli interventi e le dichiarazioni di voto espressi in riferimento al decreto-legge in esame.

Desidero brevemente sottolineare che troppo spesso dimentichiamo che la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis è una fase preliminare nella quale dobbiamo valutare se esistano i requisiti costituzionali di necessità e urgenza affinché il Parlamento, attraverso i suoi organi, proceda all'esame di merito di un decreto-legge. Le osservazioni sul merito sono dunque rinviate all'esame di merito del disegno di legge di conversione del decreto-legge — che, se non erro, è alla sua sesta reiterazione — qualora la Camera ritenga di riconoscere la sussistenza dei requisiti costituzionali.

Proprio a questo desidero attenermi, nel senso che tratteremo il merito solo se e quando la Camera deciderà di passare alla discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge. Relativamente alla fase preliminare, desidero puntualizzare che sussistono certamente requisiti di necessità e di urgenza perché il decreto-legge n. 627 si propone di rendere effettiva la non sindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni che taluno ritiene (anche questo è un argomento già trattato in quest'aula) limitate ai cosiddetti atti propri. Altri invece ritengono (e io sono tra costoro) che il riferimento sia a tutti gli atti compiuti dal parlamentare in sede propria e non, qualora siano però diretta promanazione della funzione che egli esercita per volontà popolare.

La questione, tecnicamente posta più volte, è stata qui più volte discussa e quindi non credo meriti ulteriori approfondimenti, perché tutti hanno detto tutto ciò che pensavano e ciascuno di noi ha assunto una posizione ben precisa. Il problema che oggi si accompagna alla valutazione della sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza è di natura prevalentemente politica, per cui sento la necessità di affermare in quest'aula,

fino a quando avremo la fortuna di rimanere nell'ambito di un sistema costituzionale democratico che rappresenta il più alto momento di espressione politica della collettività nazionale, che troppo spesso cogliamo le occasioni sbagliate e mortifichiamo così la funzione del parlamentare, forse memori di un decadimento e di un degrado che hanno riguardato tutta la vita politica italiana e larga parte del Parlamento dell'XI legislatura. Non possiamo però, in preda a questi sentimenti di distacco e di disamore verso atteggiamenti che certamente meritevoli non sono, perseverare nella mortificazione della funzione parlamentare, mortificazione che, dagli aspetti economici a quelli giuridici e di tutela delle opinioni espresse, è quanto di più opinabile possa esistere; per di più in un contesto sociale che pure induce una mortificazione della funzione del parlamentare, quasi che chi viene eletto per ciò stesso, e solo per questo, debba espiare una condanna dinanzi alla pubblica opinione.

Ebbene, nell'affermare, a nome dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI, che si ritengono sussistenti i requisiti di necessità e urgenza per questo decreto-legge, in quanto finalizzato alla corretta applicazione del precetto costituzionale, che è di tutela della funzione del parlamentare, dichiarato a voce alta e con la massima dignità che sono e ci sentiamo orgogliosi di essere membri di questo Parlamento voluto dai cittadini italiani con voto democratico e libero e, checché se ne pensi, con chiara indicazione di volontà circa la direzione del Governo.

Questo è il principio politico indifferibile, questa è la valutazione politica che deve accompagnare l'esame dei requisiti di necessità e urgenza, questo è uno dei passaggi obbligati. Ne chiederemo altri ancora perché lo sport che consiste nella mortificazione della funzione del parlamentare, praticato a volte anche dalle più alte cariche di questo consesso, deve cessare. Abbiamo il dovere, prima ancora che il diritto, di esercitare con la dignità e la libertà necessarie la nostra funzione.

Ogni limitazione della dignità e della libertà del parlamentare è una limitazione alla libertà dei cittadini ed è l'anticamera di

autoritarismi che non è certo necessario reintrodurre nel paese. Il resto è opinabile. Ne discuteremo comunque nel merito, perché nell'articolazione della normativa è sempre possibile trovare punti di incontro o di dissenso. In questa sede dobbiamo affermare che il paese ha bisogno di difendere il suo Parlamento. Ecco perché preannuncio il favorevole del gruppo di alleanza nazionale-MSI (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE VIETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come già diceva l'onorevole Grimaldi, effettivamente sulla materia quasi tutto è stato detto. Ma nonostante questo, e nonostante gli approfondimenti consentiti da un lungo dibattito in Commissione in occasione delle varie reiterate, si sentono ancora ripetere luoghi comuni che non hanno alcun appiglio nel provvedimento oggi al nostro esame ex articolo 96-bis del regolamento. Si sente ripetere ancora che qui in modo più o meno surrettizio si starebbe reintroducendo l'autorizzazione a procedere ed evocare quell'ombra che non era l'ombra di Banco, onorevole Grimaldi, ma credo fosse, nella citazione di Garra, un'ombra dantesca, l'ombra virgiliana. Penso comunque che né l'ombra di Banco né l'ombra virgiliana sia oggi in discussione. Non si sta, più o meno surrettiziamente, reintroducendo l'autorizzazione a procedere, perché, con la modifica dell'articolo 68 della Costituzione, l'autorizzazione a procedere è definitivamente normata dall'articolo costituzionale così come esso risulta dopo la modifica. L'autorizzazione a procedere rimane quindi soltanto per i casi previsti dal secondo comma dell'articolo 68 e non riguarda i casi di opinioni espresse e di voti dati nell'esercizio delle funzioni. Questa è, invece, la materia sulla quale interviene il decreto-legge.

Allora — diceva l'onorevole Grimaldi — al riguardo sarebbe stato sufficiente un disegno di legge. Io non credo che ciò si possa sostenere, perché la necessità e l'urgenza stava proprio nel bisogno di colmare una lacuna conseguente alla modifica dell'articolo

lo 68 della Costituzione che, per quanto riguarda le opinioni espresse e i voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, lasciava il giudice del procedimento privo di qualunque indicazione procedurale. È vero che un disegno di legge avrebbe forse avuto tempi, considerate le reiterazioni, non molto diversi, ma esso non avrebbe raggiunto l'obiettivo di colmare tempestivamente la lacuna procedurale che stava tra la modifica costituzionale dell'articolo 68 e gli eventuali procedimenti penali o civili che la magistratura avesse avviato nei confronti di membri del Parlamento. Questa lacuna aveva bisogno di un intervento normativo immediato, che poteva essere garantito soltanto da un decreto-legge. Diversamente, il magistrato del procedimento sarebbe stato privo — ripeto — di qualunque indicazione, e avrebbe potuto teoricamente procedere nei confronti del parlamentare per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni senza che venisse assicurata quella garanzia di tutela da parte della Camera di appartenenza che, anche in base alla sentenza della Corte costituzionale del 1988, viene ribadita come assolutamente imprescindibile.

Da qui la necessità di intervenire con una norma. Diversamente — ripeto — il magistrato avrebbe potuto condurre le sue indagini in spregio della riserva costituzionalmente stabilita a favore della Camera di appartenenza, e soltanto con la sentenza conclusiva del procedimento vi sarebbe stata la possibilità di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Tale procedura, ovviamente, sarebbe stata estremamente gravosa, complessa e lunga e, al di là degli aspetti di economia processuale, che certamente sarebbero stati disattesi, non avrebbe raggiunto l'obiettivo di garantire la tutela del parlamentare per le opinioni espresse ed i voti dati. Tale tutela, come opportunamente ricordava il collega Neri, deve essere fermamente rivendicata dai membri del Parlamento, a garanzia della dignità e dell'importanza della funzione parlamentare. Credo allora che su questa ragione si fondino i motivi di necessità e d'urgenza che hanno giustificato l'intervento del Governo appunto con decretazione d'urgen-

za e ritengo che ciò debba indurre il Parlamento ad una rapida conversione, ferma restando la riserva di apportare nel merito alcuni correttivi, che già la Commissione, in occasione dell'ultima reiterazione, aveva proposto approvandoli a maggioranza. Tali correttivi dovrebbero riguardare l'articolo 3 e la legittimità direttamente in capo al parlamentare dell'azione volta ad eccipere l'immunità, formula procedurale che ci sembra garantire meglio quello che comunque rimane l'obiettivo che il decreto in questione intende raggiungere, ossia l'assoluta tutela, tramite l'immunità, delle opinioni espresse e dei voti dati dai parlamentari della Repubblica.

Per i motivi esposti, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 627 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1614.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	307
Votanti	305
Astenuti	2
Maggioranza	153
Hanno votato sì	193
Hanno votato no	112

Sono in missione 38 deputati.

(*La Camera approva*).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e de-

gli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1639) (ore 12,32).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

Ricordo che nella seduta del 19 novembre scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere contrario sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 629 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1639.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Reale.

ITALO REALE, *Relatore*, Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge al nostro esame propone la conversione del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629: si tratta dell'ennesima reiterazione (credo si sia arrivati alla settima reiterazione!).

Nella relazione di accompagnamento si legge che il provvedimento è necessario ed urgente perché con due sentenze (del 17 luglio 1991 e del 23 febbraio 1993) la Corte di cassazione, a sezioni unite, avrebbe operato un'interpretazione della cosiddetta legge Merli che renderebbe impossibile per i comuni e per gli enti locali la corretta utilizzazione degli scarichi di natura civile.

Sostanzialmente, attraverso queste due sentenze la Corte di cassazione ha stabilito due principi che, a mio modesto avviso — e d'altra parte non potrebbe che essere così, perché quella Corte non fa le leggi, ma le interpreta — sono estremamente semplici, quasi banali. Mi riferisco, innanzitutto, a quello della necessità dell'autorizzazione anche per gli scarichi civili: in base ad una certa interpretazione precedente si era ritenuto che nel caso le regioni non avessero introdotto il principio dell'autorizzazione per i nuovi scarichi civili non si applicasse la normativa penale di sanzione nei confronti

di quanti avessero proceduto agli scarichi stessi senza autorizzazione. Con questa sentenza la Cassazione ha ritenuto inoltre che i minimi tabellari previsti dalla legge Merli debbano essere applicati in modo uniforme, senza distinzioni tra scarichi civili e produttivi.

Onorevoli colleghi, appare del tutto evidente che l'interpretazione che dà la Corte di cassazione della legge è corretta ed esatta e non potrebbe che essere in questo modo, perché se così non fosse, ci troveremmo nella situazione assurda di una diversa applicazione della legge penale sul territorio nazionale. Infatti, là dove le regioni non avessero introdotto il principio dell'autorizzazione non sarebbe presente la sanzione penale, mentre là dove esse abbiano previsto per gli scarichi nuovi le autorizzazioni la legge penale dovrebbe essere applicata.

È altresì corretta l'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione in ordine ai minimi tabellari: la distinzione che la legge Merli tra scarichi provenienti da insediamenti produttivi e scarichi provenienti da insediamenti civili vale solo per la fase di adeguamento degli scarichi stessi alle normative delle tabelle A e C. Poiché si verificano le tabelle solo alla fine, quando cioè ci sono già gli scarichi, è del tutto evidente che non si capisce perché diverso trattamento si sarebbe dovuto applicare per livelli di inquinamento uguali (differenti solo nella provenienza), creando una disparità assolutamente incomprensibile, dal momento che stiamo discutendo dell'applicazione della sanzione penale alla fine del procedimento, cioè quando si arriva all'inquinamento.

Debbo aggiungere che i requisiti di necessità e di urgenza sono assolutamente inesistenti, perché questa interpretazione della Corte di cassazione è soltanto l'ultima contenuta in una serie di sentenze con le quali essa aveva affermato questi principi. Mi riferisco, in particolare, alle sentenze luglio 1988 della terza sezione del 5 luglio 1988, 20 febbraio 1990, 10 dicembre 1985 e 14 novembre 1989. Non si tratta dunque di una nuova ed improvvisa interpretazione, ma di una tendenza che si è consolidata nel tempo.

Il meccanismo che il decreto-legge introduce colpisce questa normativa sostanzial-

mente in tre punti: depenalizza i reati formali e sostanziali, introdotti con la legge Merli; consente indici di accettabilità degli scarichi più elevati rispetto a quelli previsti dalla legge Merli; introduce il condono per gli scarichi (anche questa è una novità della seconda Repubblica: visto che di condoni se ne sono visti pochi, sentivamo la necessità di questo ulteriore condono per affrontare il problema al nostro esame...).

Signor Presidente, colleghi, sta peraltro per scadere il termine previsto dalla legge comunitaria di delega del 1993 che prevede che entro i primi di marzo si realizzi l'applicazione della direttiva CEE 91/271, la quale richiede una totale modifica della normativa; ad essa il Governo italiano ha l'obbligo di adeguarsi, tant'è vero che è stata introdotta nella legge comunitaria di delega del 1993.

Rimane poi il problema di stabilire per quanto tempo questo decreto, nel caso in cui fosse convertito in legge, rimarrebbe in vigore. Infatti alla fine del mese di febbraio del prossimo anno dovremmo in ogni caso arrivare all'adeguamento secondo la nuova disposizione della direttiva.

Quindi mi pare che, da tale punto di vista, non sussistano i requisiti di necessità ed urgenza perché è dal 1985 che l'interpretazione oggi contestata (e che, come si dice, avrebbe determinato la necessità di modificare la legge) è prevalente e seguita dai tribunali penali. Oltre tutto il termine di vigenza di tale disciplina sarebbe di quattro mesi, quindi estremamente ridotto, perché dovrebbe entrare in vigore — sempre ammesso che il ministro «contro» l'ambiente Matteoli applichi le direttive CEE — una nuova normativa. Pertanto quella al nostro esame è sostanzialmente una disposizione a termine.

Ritengo che il Parlamento non debba riconoscere la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza per il decreto-legge n. 629 del 1994 per altri due ordini di ragioni. In primo luogo, ravvisiamo una sostanziale violazione della Costituzione, in particolare dell'articolo 9, concernente la tutela del paesaggio, e dell'articolo 32, attinente alla tutela della salute. È di tutta evidenza che, al di là della sfortuna, determinati agenti

infettivi come il colera, manifestatosi in alcune regioni del paese, derivano in parte anche dall'inquinamento, soprattutto da quello da scarichi civili. Ebbene, con una normativa che sostanzialmente fissa limiti di accettabilità più bassi di quelli previsti dalla legge Merli si rischia di favorire lo sviluppo nei prossimi mesi dei fenomeni di inquinamento del territorio, con gravi conseguenze per la salute dei cittadini.

In secondo luogo, anche l'articolo 7 del decreto-legge, che introduce il condono, presenta dei problemi di costituzionalità trattandosi di fatto di un'amnistia dal momento che il pagamento delle somme estingue il reato. Ci troviamo quindi di fronte ad una forma impropria di amnistia che non segue le regole fissate dalla Costituzione.

Il Senato aveva modificato la normativa reiterata dal decreto-legge al nostro esame cercando di renderla più compatibile alla disciplina vigente. Dobbiamo ricordare, infatti, che l'obiettivo è quello di salvaguardare il territorio dall'inquinamento, in altre parole di tutelare il diritto alla salute dei cittadini. Muovendosi in tale ottica il Senato aveva soppresso la norma concernente il condono ed aveva previsto che fosse consentito alle regioni di introdurre limiti diversi — in quanto più restrittivi — da quelli fissati dalla legge Merli.

Il fatto più grave è che nel decreto reiterato il Governo non abbia inserito un articolo che, pur richiedendo alcune modifiche di natura tecnica, istituiva un fondo a carico degli inquinatori che avrebbe consentito al Ministero dell'ambiente ed ai comuni di intervenire per il recupero ambientale.

È con estrema scorrettezza, a mio avviso, che il Governo non ha riproposto il testo così come era stato modificato dal Senato. Era stata proprio l'introduzione di tali miglioramenti che aveva consentito al gruppo progressisti-federativo del Senato di astenersi sul complesso del provvedimento e che aveva indotto altri gruppi, non particolarmente favorevoli al riguardo, ad esprimersi a favore.

In conclusione, mi sembra di aver ampiamente illustrato le ragioni che ci inducono a ritenere che non sussistano i requisiti di necessità ed urgenza per il decreto-legge

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

n. 629 del 1994. Ritengo fondate e ragionevoli le obiezioni sollevate circa la costituzionalità del decreto, tant'è che il Senato, in riferimento a ciò, aveva modificato il provvedimento stesso.

Ci troviamo di fronte ad un atto di grave scorrettezza — lo ripeto — parte del Governo che, non avendo ripresentato il decreto nei termini in cui era stato modificato dal Senato, è certo di non ricevere il consenso del Parlamento, o almeno di un ramo di esso, su parte del decreto stesso. Ciò nonostante il Governo ha adottato un decreto-legge in virtù del quale rimangono in vigore norme sulle quali si è già espresso negativamente un ramo del Parlamento (*Applusi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

MARIOTTO SEGNI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTO SEGNI. Signor Presidente, desidero soltanto segnalarle che nella precedente votazione non ha funzionato il dispositivo elettronico di voto della mia postazione. Intendevo avvisare la Presidenza di tale fatto per fare in modo che non si verifici più nel futuro.

PRESIDENTE. Onorevole Segni, nel mentre debbo darle atto che io l'ho vista in aula «armeggiare» attorno al dispositivo di voto, della sua postazione debbo anche ricordarle che, per disposizione del Presidente della Camera, segnalazioni di questo genere non possono aver corso.

Ripeto: ho visto che lei, onorevole Segni, era in aula e stava parlando con un commesso; dunque farò presente al Presidente della Camera il problema da lei sollevato; ho tuttavia l'obbligo di ricordarle che, fino a quando non intervenga una diversa determinazione, resta fermo quanto deciso dal Presidente della Camera. Il caso è comunque reale e quindi merita di essere segnalato.

NICOLA BONO. Registriamo una lieve contraddizione in quello che ha detto...

PRESIDENTE. La prego di usare il microfono, onorevole Bono!

NICOLA BONO. Registriamo una lieve contraddizione in quanto da lei detto. Intervengo soltanto per prendere atto di ciò!

PRESIDENTE. La contraddizione in che cosa consiste?

NICOLA BONO. Nel fatto che lei dichiari di avere visto, ricordando però che una disposizione del Presidente della Camera non consentirebbe di effettuare la precisazione, che lei comunque riferirà al Presidente...!

Questa mi sembra una ... lieve contraddizione!

PRESIDENTE. Non è una contraddizione!

NICOLA BONO. Certo, per un vecchio amico come Segni, capisco che questo si possa fare...! (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale-MSI e di forza Italia*).

PRESIDENTE. Onorevole Bono, non vi è alcuna contraddizione, perché io ho visto l'onorevole Segni, ma non ho visto le sue mani. Era seduto al suo banco.

Onorevole Bono, mi rincresce, ma non vi è contraddizione!

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIAN FRANCO ANEDDA, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, intervengo soltanto per raccomandare all'Assemblea il riconoscimento dei requisiti di necessità e di urgenza per il decreto-legge n. 629 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1639.

Ho ascoltato le dichiarazioni del relatore, onorevole Reale, il quale ha negato la sussistenza dei suddetti requisiti. Mi permetto di osservare, molto sommessamente, che si è registrata una leggera contraddizione nel complesso delle dichiarazioni e dei comportamenti. Posto che è indubbio che vi siano state delle sentenze delle sezioni riunite della Corte di cassazione che hanno riattribuito, o attribuito, allo Stato il potere di assumere

una decisione non criticabile e non derogabile da parte delle regioni, mi sembra strano che quei gruppi parlamentari che dichiarano di essere regionalisti si oppongano, negandone l'urgenza, ad un provvedimento nel quale viene riaffermato — come è indicato nella relazione — che si intende restituire immediatamente e con urgenza alle regioni la potestà legislativa in materia. Il provvedimento verrà discusso nel merito in una fase successiva, ma credo che solo questo profilo meriti il riconoscimento dei requisiti di necessità e di urgenza. È questa la richiesta del Governo.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un deputato per gruppo per non più di quindici minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Calzolaio. Ne ha facoltà.

VALERIO CALZOLAIO. Signor Presidente, colleghe e colleghi, vi sono tre ragioni — a differenza di quello che ha poc'anzi detto il sottosegretario — che consigliano di esprimere parere contrario sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza per l'adozione del decreto-legge in esame. In altre parole, limitandosi strettamente all'analisi dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, se ne deve rilevare l'inesistenza. Ecco perché il gruppo progressisti-federativo chiede di confermare in Assemblea il parere contrario già espresso dalla Commissione affari costituzionali e motivato poco fa in aula dal collega Reale. La prima motivazione è di metodo, la seconda è propriamente istituzionale, la terza è di opportunità costituzionale.

Pregherei il sottosegretario — che, se non sbaglio, in questo momento è l'unico rappresentante del Governo presente in aula — di seguire l'esposizione di queste ragioni e, nel caso, di smentire gli elementi che ne stanno alla base.

Se non vado errato, proprio nella prima riunione del Consiglio dei ministri — tenutasi lo scorso maggio — il Presidente del Consiglio Berlusconi enunciò un principio al quale si sarebbe attenuto nella reiterazione dei decreti-legge. Lui disse che sarebbero comunque stati pochissimi: sono stati invece

molti, sia reiterati sia adottati *ex novo*. Il metodo è stato comunque generalmente seguito: la reiterazione del decreto avviene sulla base del testo approvato dal ramo del Parlamento esaminato per ultimo.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Calzolaio.

Onorevole Bindi, sono costretto a richiamarla all'ordine perché sta usando un telefono cellulare in aula.

La prego di proseguire, onorevole Calzolaio.

VALERIO CALZOLAIO. Si tratta di un principio rilevante, signor Presidente, perché sulla base di esso vengono correttamente impostati i rapporti fra Parlamento e Governo.

Del resto, proprio sulla base di questo principio — ed in relazione ad una precedente reiterazione dello stesso decreto che ci troviamo oggi ad esaminare — il ministro Matteoli si scusò con gli ambientalisti sia in aula sia nel paese (per televisione) dicendo che era stato costretto a reiterarlo nel testo approvato dalla Camera.

Ebbene, mercoledì 16 novembre il Governo ha reiterato il testo di questo decreto in una formulazione diversa da quella approvata dal Senato: non ha, cioè, rispettato un principio enunciato dallo stesso Presidente del Consiglio, affermato dallo stesso Consiglio dei ministri e difeso in precedenti occasioni. Questa ci sembra una prima grave ragione di metodo, riguardante il rapporto fra Parlamento e Governo, che mostra che non ci troviamo di fronte ad un problema di necessità ed urgenza, ma ad un tentativo raffazzonato di procedere in una logica distorta, con decreti che ogni due mesi cambiano a seconda delle urgenze e delle spinte dell'ultimo momento.

Caro gentile sottosegretario, per dodici mesi — dal 15 novembre 1993 ad oggi — attraverso sei successive reiterazioni sono entrate in vigore ogni due mesi norme diverse, sempre confuse e contraddittorie, che hanno contribuito a lasciare nell'incertezza e nella precarietà gli imprenditori, gli amministratori, i tecnici dei controlli, i giudici: deroghe, scarichi abusivi, sanatorie, blocco

dei processi, danni alle aziende ed all'ambiente ne sono da un anno la diffusissima conseguenza in tutta Italia.

Certo, l'originario provvedimento del 15 novembre 1993 derivava da un'esigenza giusta, che però non doveva essere affrontata fin da allora con lo strumento — sbagliato — del decreto-legge. E comunque il ragionamento vale almeno per oggi: è passato più di un anno e, dopo dodici mesi di continui cambiamenti e di perenne incertezza, non si può tornare ad affrontare il problema con lo strumento del decreto-legge. Tanto più che — come hanno notato i commentatori più autorevoli — sussistono anche nella nuova versione vari dubbi di interpretazione. Recentemente su *Il Sole 24 ore* una esperta ha sottolineato che anche con il nuovo testo del decreto è difficile sul piano tecnico e su quello giuridico-istituzionale interpretare ed attuare correttamente le norme previste, che anzi sono in contraddizione con la stessa direttiva CEE che si dichiara di voler applicare.

La seconda ragione, sempre in riferimento alla non sussistenza dei requisiti richiesti, è di carattere istituzionale e riguarda i rapporti politici fra Parlamento e Governo. Il ministro Matteoli una settimana prima della scadenza del decreto-legge, in Commissione ambiente — è agli atti — ha affermato che avrebbe proposto la non reiterazione del decreto-legge se la Camera non avesse fatto in tempo a convertirlo. Sulla base di questa indicazione il nostro gruppo, di opposizione, ha espresso la disponibilità ad accelerare i tempi, a non presentare emendamenti pur di consentire finalmente la conversione del provvedimento. Per inciso ricordo che, purtroppo, la Commissione ambiente è «intasata» — come altre — dai decreti-legge, dei quali non riusciamo a liberarci e che bloccano ogni attività legislativa e di controllo.

In quella sede — lo ripeto — noi abbiamo detto: non siamo d'accordo, tuttavia non presenteremo emendamenti perché è bene che dopo dodici mesi si sblocchi la situazione e che la Camera converta il decreto-legge nel testo approvato dal Senato. Il ministro Matteoli ha apprezzato l'atteggiamento ed ha dichiarato che, se così non fosse stato, avrebbe proposto la non reiterazione del

decreto-legge. In Commissione ha inoltre affermato che anche se si fosse proceduto alla reiterazione sarebbe stato adottato il testo varato dal Senato. Ecco, dunque, una seconda ragione istituzionale, di correttezza nei comportamenti, di limpidezza politica nel gestire questioni delicate come quelle dell'inquinamento delle acque, che interessano tanti cittadini e tante amministrazioni italiane.

Infine vi è una terza ragione di opportunità costituzionale che vorremmo sottoporre ai parlamentari, in particolare a quelli della maggioranza. Le norme modificate nell'attuale versione del decreto-legge erano state richieste dai gruppi della lega (in tre casi) e di forza Italia (in un caso); non si trattava di emendamenti proposti dall'opposizione, dai nostri gruppi: al Senato sono passati alcuni emendamenti presentati da senatori dei gruppi della lega (Terzi, Brambilla, presidente della Commissione ambiente, ed altri) e di forza Italia (Riani). Ebbene con l'attuale versione del decreto-legge si «schiaffeggiano» proprio i gruppi che al Senato hanno chiesto determinate modifiche; è uno schiaffo politico e costituzionale all'Assemblea del Senato, è la logica del continuo rinvio e della continua incertezza sul piano giuridico ed istituzionale.

Mi rivolgo, quindi, proprio ai colleghi della maggioranza e domando loro, al di là delle opinioni sul merito del provvedimento (se sarà il caso ce ne occuperemo in Commissione ed in Assemblea), se sotto il profilo della costituzionalità non ritengano di dire «no» a questa scelta del Governo, che mortifica l'autonomia di discussione e di scelta delle Camere, in questo caso del Senato, così come in passato è stato fatto nei confronti della Camera dei deputati, di noi stessi.

Perché mi esprimo con questa convinzione e determinazione? Perché, comunque sia, il decreto-legge sulla cui costituzionalità stiamo per pronunciarci è a termine ed il termine è l'attuazione della direttiva CEE n. 271 del 1991, citata dal relatore.

Ebbene, il momento dell'attuazione è già arrivato; nel frattempo la direttiva è stata recepita ed in base alla recente legge sulle risorse idriche, entro il 4 febbraio 1995, il ministro dell'ambiente deve predisporre un

programma nazionale per assicurare termini precisi e modalità corrette affinché i comuni italiani si dotino di efficienti impianti di depurazione e di reti fognarie. A prescindere dal decreto-legge, in base alla legge delega comunitaria entro il 19 marzo 1995 il Governo deve varare il decreto legislativo per assicurare realizzazione e completamento di reti ed impianti. Ci avviamo, dunque, verso una fase in cui si rivedrà la normativa sul inquinamento delle acque e potremo correggere interpretazioni distorte della magistratura, venire incontro alle giuste esigenze di regioni e comuni, proprio i più impegnati nel campo della depurazione, che invece sono penalizzati da una imprecisa attuazione della legge o da disposizioni della legge Merli ormai superate. In sede di revisione organica della normativa sul inquinamento delle acque e non con un testo di nuovo confuso, contraddittorio e raffazzonato possiamo correggere le cattive politiche ambientali ed impostare un'opera efficace di disinquinamento e tutela dell'ambiente.

Ecco dunque tre ragioni circa il profilo costituzionale dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge n. 629, per le quali vi invitiamo, al di là delle opinioni diverse nel merito, ad esprimere un voto contrario.

D'altra parte l'abuso della decretazione d'urgenza, l'utilizzo improprio del potere governativo, l'intasamento della funzione legislativa, il vero e proprio ostruzionismo del Governo su alcune materie con le continue reiterazioni, obbligano la Camera ad un atto di coraggio che sia anche di monito rispetto a tale abuso e che sia di indirizzo politico nel campo della tutela e della valorizzazione delle risorse ambientali.

Per tale motivo vi chiediamo di confermare il parere contrario espresso dalla Commissione, con ciò valorizzando anche il lavoro svolto da tutti i gruppi al Senato (*Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo e di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lenti. Ne ha facoltà.

MARIA LENTI. Presidente, colleghi e colleghe, il gruppo di rifondazione comunista-

progressisti ritiene che per il decreto-legge n. 629 del 1994 recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, non sussistono i requisiti di necessità e di urgenza. Anche la Commissione affari costituzionali, d'altra parte, si è espressa in tal senso.

Si tratta di un decreto-legge reiterato per la sesta volta, e quindi mi chiedo quale urgenza mai vi sia, se si considera inoltre che nel corso del suo iter il testo è stato variato e peggiorato. In questo caso, poi, il Governo presenta alla Camera un testo nel quale sono state eliminate le migliorie apportate dal Senato addirittura con emendamenti presentati da esponenti della maggioranza.

In tale provvedimento, inoltre, non viene considerata la normativa europea e quella contenuta in una legge italiana — la famosa legge Merli — che non può essere vanificata da un decreto-legge che alza i limiti di accettabilità e che presenta altre storture rispetto ad una legge già in vigore.

La materia è di particolare delicatezza e importanza con implicazioni varie, tanto che su tale decreto — già approvato dalla Camera il 15 luglio scorso e trasmessoci ora dal Senato — sono state espresse preoccupazioni e contrarietà sia da uomini di legge, come i pretori, sia da amministrazioni comunali, poiché, tra una reiterazione ed un'altra, norme contraddittorie hanno già provocato molti danni. Ho qui una lettera dell'amministrazione comunale di Iesolo — arrivata in questi giorni e datata 31 ottobre — nella quale si invita il Parlamento a varare norme non in contrasto con quelle esistenti e soprattutto tali da garantire la salvaguardia dell'ambiente e la tutela di mari, laghi e fiumi, cioè delle acque, vale a dire della salute dei cittadini e del territorio del paese. Invece, fin dall'inizio tale decreto, emanato in un momento d'emergenza, ha prodotto guasti proprio perché non si è tenuto conto della complessità della materia, tant'è vero che il Parlamento non ha convertito in legge il decreto-legge in questione, oggi — come dicevo — alla sesta reiterazione.

La difficoltà evidentemente deriva dal merito del provvedimento: gli scarichi che non terminano in pubbliche fognature richiedo-

no uno studio, un'elaborazione ed una discussione parlamentare che non si ravvisano nello strumento del decreto-legge. Anzi, ricorrere alla decretazione d'urgenza è un segno negativo davvero grave. Si tenga conto, infatti, che i requisiti di necessità e di urgenza debbono concernere una materia e non un provvedimento. Al solito invece mi sembra che il Governo abbia a dir poco confuso ancora una volta il contenuto con il contenitore, senza considerare le urgenze e le necessità vere del paese; senza considerare il dibattito che si può sviluppare in Parlamento; senza considerare la discussione e il testo approvato dal Senato, ripresentandone uno modificato alla Camera.

Per tali ragioni i deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti voteranno contro il riconoscimento dei requisiti di necessità e di urgenza chiedendo all'Assemblea di fare altrettanto (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fontan.
Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il sottoscritto si trovava ad essere relatore in Commissione sul provvedimento di cui ci occupiamo quando quest'ultimo è stato bocciato. Per la verità, debbo rilevare che tale provvedimento è stato reiterato per sei o sette volte e che per altrettante volte la Commissione ha espresso su di esso parere favorevole. Anche nell'ultima occasione la maggioranza è stata compatta nell'esprimere parere favorevole, ma purtroppo, per una ragione contingente di numeri, è prevalso la posizione contraria.

Fatta questa precisazione che mi sembra opportuna e dopo aver ascoltato la relazione, non vorrei entrare nel merito del provvedimento (come hanno fatto invece sia il relatore sia altri colleghi) ma limitarmi a sottolineare come sia necessario ed urgente trovare una soluzione generale a tutti i problemi inerenti agli scarichi delle pubbliche fognature ed una di merito (a questo proposito concordo in parte con quanto affermato

dal relatore) in ordine al fatto che il Governo ha reiterato più volte il provvedimento senza tenere in considerazione quanto a suo tempo approvato (anche con vari emendamenti) dal Senato. Concordo inoltre con l'onorevole sottosegretario allorché afferma che quello in esame è un provvedimento all'insegna dell'autonomia regionale, considerata la materia che ne è oggetto.

Quanto poi affermato dalla collega che mi ha preceduto circa la presunta contrarietà dei pretori al provvedimento in discussione, non mi sembra un motivo logico per sostenere la non validità; semmai quello addotto potrebbe essere un argomento a favore di tale normativa.

Ciò detto, come ex relatore ed a nome della lega nord preannuncio il voto favorevole mio e del gruppo al quale appartengo sul provvedimento, ritenendo sussistenti i requisiti di necessità ed urgenza (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lia. Ne ha facoltà.

ANTONIO LIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ritengo si possa votare a favore della sussistenza del requisito dell'urgenza, così come chiesto dal Governo per il decreto-legge n. 629, visto il modo con il quale procede l'esecutivo. A titolo di esempio vorrei citare due fatti.

In questi ultimi giorni si sono avute in Italia due vicende particolari: il colera in Puglia e l'alluvione nel nord Italia. Per la prima, si è provveduto ad emettere un'ordinanza, mentre per l'alluvione nel nord Italia si è proceduto in modo diverso.

La solidarietà in Puglia si è concretizzata nella disposizione impartita a tutti i sindaci della regione di applicare una tassa di 200 lire ad abitante per venire incontro alle necessità urgenti del nord d'Italia. Ieri, domenica, nel porto di Otranto sono sbarcati circa 20 albanesi provenienti da Valona. Cito questi due fatti perché il Governo si muove in modo disordinato: mentre riconosce certi diritti a chi è stato danneggiato dall'alluvione, poi emette certi decreti dannosi chiedendo anche, immotivatamente, che se ne riconosca l'urgenza.

A che cosa serve una decretazione d'ur-

genza ad un Governo che contro ogni logica, contro ogni legge e direttiva, emette invece ordinanze ad effetto immediato che privano della loro autonomia e programmazione, nonché dei loro compiti, regioni, province e comuni, in barba alle leggi sull'autonomia (come la legge n. 142) che il nostro Parlamento ha approvato a larga maggioranza?

I colleghi della maggioranza, poco fa, hanno enfatizzato che con questo decreto-legge si vuole restituire alle regioni la piena delega. La giunta regionale pugliese — ecco l'esempio al quale mi riferivo poc'anzi — aveva chiesto, con deliberazione, prima ancora che scoppiasse a Bari il «caso colera», di essere messa in condizione di affrontare la situazione che si stava verificando: lo sbarco clandestino di albanesi colpiti dal colera che metteva a rischio la popolazione pugliese.

La giunta della regione Puglia dunque chiedeva al Governo centrale ulteriori poteri per affrontare questo grave problema. Cosa ha fatto invece il Governo? Altro che decretazione d'urgenza sulle questioni contemplate dalla legge Merli! Il Governo ha preso a pretesto la deliberazione della giunta regionale ed ha emesso un'ordinanza nella quale si legge: «Atteso che con decreto del ministro dell'interno del 19 maggio 1994» — non so che cosa c'entra con la questione ambientale! — «il prefetto di Bari è stato nominato coordinatore regionale nella lotta alla criminalità organizzata; considerato altresì che nel settore specifico della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali si sono verificati fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata anche nella regione Puglia, in connessione con altre regioni e con organizzazioni a carattere internazionale, dispone di nominare il prefetto di Bari commissario delegato».

Ma che tipo di commissario delegato è? A che cosa serve questo decreto-legge? E dove è la sua urgenza? Si tratta di un commissario che deve attivare e realizzare gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dell'approvvigionamento e della distribuzione delle acque, nel sistema delle fognature, della depurazione, del recapito delle acque depurate e dello

smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Puglia. Il commissario delegato provvederà anche all'espletamento dell'incarico con la collaborazione dei prefetti delle province interessate e con la facoltà di avvalersi di subcommissari.

Non vedo presente il ministro dell'ambiente, perché vorrei chiedergli, per capire, per quale motivo emana un decreto del genere, quando si potrebbe intevenire con numerose ordinanze e delegare commissari in tutta Italia per poter attivare la legge Merli.

Il commissario viene nominato per garantire l'acquisizione di fonti di approvvigionamento, per revocare sospensioni e concessioni, privilegiando l'uso dell'acqua potabile, per ordinare ai sindaci di mettere in attività la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani pericolosi, per disporre l'esecuzione di nuovi impianti di approvvigionamento, la distribuzione di nuovi tratti di fognatura e così via. Si dispone cioè che il commissario possa realizzare tutto quanto sia fattibile in materia di acque, di smaltimento di rifiuti e di tutto ciò che rientra nella legge Merli. Ma non basta. Il commissario, in via speciale, viene autorizzato ad approvare progetti in modo veloce, chiamando anche altre persone a renderli esecutivi.

Se si voleva venire incontro ai comuni, si poteva benissimo delegarli a realizzare velocemente questi interventi. Ma ecco che arriva l'ordinanza, e pregherei tutti i colleghi che hanno approvato la legge n. 142, quelli che hanno approvato la delega ai comuni e alle regioni, di ascoltare ciò che il Governo è riuscito a scrivere all'articolo 5 di detta ordinanza: «Al fine di assicurare il finanziamento delle opere da realizzare, il commissario delegato può disporre l'utilizzo delle somme già destinate dallo Stato, dalla regione, nonché dagli enti locali per la realizzazione di impianti...

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, onorevole Lia. Mentre parlava l'onorevole Calzolaio ho richiamato l'onorevole Bindi: non mi sembra il caso che proprio il vicino di banco dell'onorevole Calzolaio usi il telefonino portatile! Colleghi, vi ricordo che la

vicenda dei telefonini squalifica la Camera (*Applausi*).

I deputati che non intendono ascoltare le interessanti considerazioni dell'onorevole Lia possono uscire dall'aula!

Proseguo pure, onorevole Lia.

STEFANO MORSELLI. Così incentiva l'assenteismo, però!

ANTONIO LIA. Dicevo che il commissario può disporre che siano utilizzate anche le somme destinate agli enti locali per la realizzazione di opere fognanti, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per altro. Il decreto-legge stabilisce che, con le somme destinate ad un determinato comune, il commissario può decidere pure di realizzare impianti di rete fognante o opere destinate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani in un comune diverso. Lo stesso commissario, inoltre, può accendere mutui con la Cassa depositi e prestiti ponendoli non a carico del comune che beneficia delle opere, ma di quello da cui si prelevano le somme per la realizzazione delle stesse. Non riesco a comprendere come il Presidente del Consiglio e il ministro dell'ambiente abbiano potuto concepire una follia di questo genere!

Si sottrae ogni potere di delega al sindaco, al presidente della giunta regionale e al presidente della provincia; poi, per rabbonire i sindaci, si dispone che i rappresentanti legali degli enti possono essere nominati subcommissari. Ma non è questo il problema. Infatti, che cosa accade? Che il prefetto commissario di Bari, per esempio, nomina come subcommissario dello stesso comune il capo di gabinetto del sindaco. Oggi quindi il sindaco di Bari è commissariato dal suo capo di gabinetto, alla faccia di tutte le deleghe alle autonomie locali che si sono ottenute negli ultimi cent'anni a seguito di grandi lotte!

Il prefetto di Bari, con l'ordinanza già citata, è inoltre autorizzato a ripartire a suo piacimento i fondi FIO, quelli del CIPE e quelli previsti dalla legge n. 64. Egli viene addirittura autorizzato a cancellare ben sedici progetti relativi all'ambiente, per una somma di 51 miliardi, quando la regione Puglia ed i comuni pugliesi hanno già pre-

sentato in tempo utile le relative domande al Ministero dell'ambiente e attendono che si proceda alla distribuzione degli interventi relativi al secondo piano triennale dell'ambiente. Si consente invece al prefetto di distribuire in modo diverso interventi riguardanti l'ambiente, come quelli relativi alla VIA, al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 sui rifiuti, alla legge n. 441 sui rifiuti urbani pericolosi, alla legge n. 475 sulla raccolta differenziata dei rifiuti, alla legge regionale n. 17 del 1993 (piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e alla legge Merli. Ciò avviene, ripeto, quando l'assessore e la giunta regionale hanno già inviato in tempo utile (insieme ad altre due regioni, la Valle d'Aosta e l'Emilia Romagna) le domande per il finanziamento del secondo piano triennale, cioè quelle riguardanti il piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il piano triennale di tutela ambientale e il piano di bonifica dei siti inquinati potenziali. Il commissario, in tal modo, annulla il piano triennale dell'ambiente e, in più, utilizza i fondi dello Stato e della regione e accende mutui con la Cassa depositi e prestiti per conto dei comuni per affrontare otto casi di colera, del resto già risolti.

Il commissario, inoltre, è autorizzato a predisporre tutti gli atti necessari per attingere ai finanziamenti, nell'ambito dei fondi strutturali, delle iniziative comunitarie di competenza regionale e locale. Può anche fissare un'apposita tariffa, determinata secondo criteri tali da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio degli impianti relativi alla bonifica ed ripristino delle aree. Il prefetto di Bari è inoltre destinatario di una somma aggiuntiva (tutte le altre sono già infatti assegnate alla regione, alla provincia o ai comuni) di soli 4 miliardi. Ecco come questo Governo si muove! Ecco come emana i decreti! Ecco come ha la sfacciataggine di parlare di urgenza per l'approvazione di un decreto come questo, motivandola con la necessità di dare piena autonomia alle regioni, di predisporre finalmente un assetto territoriale! Si prende invece la scusa del colera (ma a tale proposito occorrerà riconsiderare meglio quanto è accaduto) per privare un'intera regione delle

competenze in materia ambientale, di possibilità di sviluppo e di programmazione.

Un Governo che fa queste cose è un Governo golpista! Tutto questo è pericoloso! Questo è un *golpe*! Togliere l'autonomia locale ai comuni della Puglia rappresenta un *golpe* e costituisce ovviamente un rischio perché ciò potrebbe ripetersi per altre regioni. Non si va certo incontro alle regioni, alle autonomie locali, sottolineando l'urgenza di un decreto che è stato reiterato tante volte! Il Governo deve capire che non può, con dimostrazioni farsesche e di piazza come quella di Torino, chiedere queste cose; deve anche capire che esistono regole precise e che non si possono stravolgere leggi dello Stato approvate dal Parlamento e che nessun Governo di questo mondo può modificare con ordinanze che mai potranno essere discusse dal Parlamento stesso. Il Governo avrebbe dovuto avere il coraggio di presentare in materia un decreto sul quale discutere. Sarebbe risultato più chiaro il grado di inciviltà e di mancanza di democrazia al quale questo Governo ci sta portando! (*Applausi dei deputati dei gruppi del partito popolare italiano, progressisti-federativo e di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mastrangelo. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MASTRANGELO. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, che l'onorevole Lia abbia svolto in quest'aula un intervento come quello appena concluso era prevedibile. Ma chi per tanti anni ha condiviso una gestione nefasta della cosa pubblica in Italia (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale-MSI e di forza Italia*) e per tanti anni è stato al fianco di una classe dirigente politica regionale che in Puglia ha fatto acqua da tutte le parti e che ha portato al disastro la regione ...

ANTONIO LIA. Non c'entra!

GIOVANNI MASTRANGELO. ... con un indebitamento di migliaia di miliardi, non è autorizzato a lanciare in quest'aula parole come quelle utilizzate nei confronti di un Governo che per la prima volta è intervenuto

nella regione per porre ordine nel sistema della depurazione, servito solo a far accumulare denaro alla vecchia classe politica! (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale-MSI e di forza Italia*). Basti, a testimonianza degli affari fatti in nome dell'ecologia, la presenza in Puglia di un ex senatore del partito socialista che ha in gestione tutto il sistema di depurazione della regione, non funzionante ed utilizzato soltanto al dieci per cento della sua capacità.

Signor Presidente, ho presentato interrogazioni al Presidente del Consiglio ed al ministro dell'ambiente per chiedere come mai la maggior parte dei centri pugliesi non sia ancora dotata di un sistema di depurazione e come mai tanti comuni della Puglia non abbiano ancora le fogne. Triggianello, in provincia di Bari, non ha le fogne! Pensiamo alle scuole elementari ed agli asili vicino ai quali esistono fogne a cielo aperto! In Puglia bambini che vanno all'asilo, per colpa della vecchia classe dirigente politica, devono convivere con il colera! In provincia di Bari ed in tutta la Puglia si verificano migliaia di casi di tifo non denunciati né rilevati statisticamente perché la gente ha paura e vergogna anche di ricorrere al medico e di far conoscere quanto è accaduto per colpa di quella classe dirigente. La regione Puglia, che per tanti anni si è baloccata a sperperare denaro pubblico, prende oggi cappello contro un'ordinanza del Governo che assegna ad altri taluni fondi straordinari sottraendo con un *golpe* — secondo loro! — alla stessa regione e agli enti locali la possibilità di gestire il denaro...

A parte il fatto che accanto al prefetto, ci sono subcommissionari responsabili degli enti locali, ci troviamo di fronte ad una polemica strumentale sollevata da coloro i quali in quest'aula hanno fatto riferimento a ministri della Repubblica chiamandoli «fonte del colera». Siamo di fronte agli stessi personaggi i quali, dopo aver portato per cinquant'anni la nazione al disastro, oggi si scandalizzano e affermano che il Governo tenta il *golpe*! Sono gli stessi che in quest'aula per puro spirito di polemica, hanno irriso ad una manifestazione che nei giorni scorsi a Torino ha visto per la prima volta in piazza

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

gente che gridava: lasciate lavorare questo Governo che ha avuto la fiducia dei cittadini! (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale-MSI e di forza Italia*).

Proprio coloro (uomini della sinistra che applaudivano insieme ai democristiani) che per anni hanno portato in piazza gente, si scandalizzano di fronte a persone che chiedono al Governo di governare e non condividono le manifestazioni svoltesi in maniera strumentale, nei giorni scorsi.

Come sa, signor Presidente, in questi giorni sono state occupate le scuole, anche quelle medie dove i ragazzini occupano e dicono di protestare contro la finanziaria, della quale non sanno niente e non hanno letto niente!

UGO BOGHETTA. Vai a raccontargliela tu, la finanziaria!

GIOVANNI MASTRANGELO. Dicono questo solo perché strumentalizzati da alcune parti politiche le quali stanno facendo il gioco dello sciacallo nei confronti del Governo che — alla faccia vostra! — continuerà a governare (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale-MSI e di forza Italia*) fino a quando in ques'aula ci sarà una maggioranza, infischandosene di personaggi i quali con furbizia credono di poter cambiare le carte in tavola.

È questo il motivo per cui votiamo a favore del riconoscimento dei requisiti di necessità e di urgenza per il decreto-legge n. 629, nella certezza che, con il tempo che si prepara per le nuove generazioni, anche i giovani che in questi giorni occupano le aule scolastiche sapranno capire che è il vostro modo di governare che ha portato al disastro e non quello di un Governo che sta tentando di risolvere i problemi che, ripeto, voi avete determinato (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale-MSI e di forza Italia*).

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, passimo alla votazione.

ITALO REALE, *Relatore*. Chiedo di parlare per una breve replica.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola, onorevole Reale, perché il regolamento non prevede la replica del relatore in sede di deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3 del regolamento.

Ricordo ai colleghi che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 629 del 1994. Oggetto del voto che la Camera si appresta ad esprimere non è tuttavia il parere della I Commissione, bensì la dichiarazione di esistenza dei presupposti di costituzionalità: dunque chi vota «sì» vota a favore della sussistenza dei presupposti in questione, e non — ripeto — del parere della Commissione; chi vota «no» vota contro la sussistenza dei presupposti stessi.

Indico pertanto la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 629 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1639.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare (*Applausi polemici dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale-MSI e di forza Italia*), a norma dell'articolo 47, comma 2, del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 13,30,
è ripresa alle 14,30.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere nuovamente alla votazione per la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge di conversione n. 1639, in occasione della quale è precedentemente mancato il numero legale.

LUCIANO GUERZONI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, siamo in fase di votazione. Mi dispiace, ma non posso darle ora la parola.

LUCIANO GUERZONI. Ma il mio richiamo concerneva appunto la votazione!

PRESIDENTE. Non posso darle la parola in questa fase: la invito comunque a informare la Presidenza, in via breve, circa l'oggetto del suo richiamo.

Avverto che ove dovesse mancare nuovamente il numero legale la seduta, come da regolamento, verrà rinviata di un'ora, ma alla ripresa non si procederà ad una nuova votazione per non interferire sui lavori delle Commissioni.

GIUSEPPE PISANU. Ci sono ancora Commissioni riunite, Presidente!

PRESIDENTE. Avrebbero dovute essere sconvocate. Lo accertiamo subito, onorevole Pisanu.

Onorevole Pisanu, le Commissioni sono state tutte sconvocate. Se i colleghi non sono presenti in aula, ciò è da attribuirsi ad altre ragioni (*Commenti*).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 629 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1639.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 47, comma 2, del regolamento, rinvio la seduta di un'ora, ribadendo per altro che alla ripresa non si procederà ad una nuova votazione al fine di non interferire con i lavori delle Commissioni.

**La seduta, sospesa alle 14,35
è ripresa alle 15,35.**

PRESIDENTE. Come preannunciato, per non interferire sui lavori delle Commissioni

e valutate le circostanze, la Presidenza ritiene opportuno rinviare la votazione — per la quale è mancato in precedenza per due volte il numero legale — alla seduta di domani.

Prima della sospensione aveva chiesto di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Guerzoni; poiché però, ci trovavamo in fase di votazione, non mi era stato possibile, ai termini di regolamento, dargli la parola. Ha dunque ora facoltà di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Guerzoni.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, desideravo precisare, anche perché rimanesse agli atti, le ragioni della mancata partecipazione di deputati del gruppo progressisti-federativo alle due precedenti votazioni.

Come si evince dall'ordine del giorno, siamo in sede di valutazione della sussistenza dei requisiti di necessità e d'urgenza in relazione al decreto-legge n. 629 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1639. Ci troviamo, cioè, a svolgere un dibattito in cui assumono particolare rilevanza non i profili di merito, ma quelli di carattere costituzionale.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, d'altronde, non debbo far altro che riferirmi a ciò che è stato ottimamente illustrato dal collega Calzolaio, ribadendo la disponibilità del nostro gruppo a cercare di giungere rapidamente alla conclusione di una vicenda che ormai si trascina da troppo tempo, con ripercussioni anche gravi sulla difesa ambientale, sulla tutela dei diritti, nonché sull'assicurazione di un percorso di attuazione corretto in relazione ad una legge che è già in vigore dal 1977 e che presenta problemi alla cui soluzione anche noi intendiamo concorrere.

Ciò che ci interessa in questa sede (ed a questo si riconducono le ragioni della nostra mancata partecipazione al voto), sono i profili di carattere costituzionale. Signor Presidente, non possiamo non denunciare la particolare gravità della scelta del Governo di presentare alle Camere, in sede di settimana reiterazione del decreto-legge, un testo difforme da quello che rappresentava un punto d'intesa raggiunto al Senato nell'ultimo passaggio parlamentare del provvedimento. Tale punto d'intesa era stato il frutto non di un

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

colpo di mano operato al Senato, ma di un accordo e dell'accoglimento di emendamenti che prendevano spunto da proposte avanzate dagli stessi esponenti della maggioranza di Governo.

Vi è una consuetudine di rilevanza costituzionale che impegna il Governo a ripresentare i decreti-legge in questi casi, nel testo approvato dal Parlamento e, per di più, vi è un impegno, una direttiva del Presidente del Consiglio in carica affinché, appunto, nella reiterazione dei decreti-legge si assuma il testo approvato dal Parlamento. Nel caso in questione, invece, il Governo ha seguito un'altra strada: ha reiterato — per la settima volta, — ripeto — il decreto-legge non nella stesura approvata dal Senato, ma in un testo riformulato.

Noi riteniamo che questa, in una materia contrastata e delicata come quella della modifica della legge Merli, sia stata una scelta grave che il Governo ha compiuto; e dunque, proprio per sottolineare tale scorrettezza da un punto di vista costituzionale e dei rapporti tra il Parlamento ed il Governo, non abbiamo partecipato al voto.

Concludo rivolgendo a nome dei deputati del gruppo progressisti-federativo un appello ai Presidenti della Camera e del Senato perché assumano, in particolare su questa vicenda ma in linea generale, un'iniziativa affinché i rapporti tra esecutivo e legislativo si svolgano in modo più disteso e corretto, anche dal punto di vista della prassi costituzionale. La vicenda di questo decreto, ancora una volta, ci pone di fronte ai risultati allarmanti e scorretti dell'abuso del ricorso alla decretazione d'urgenza e di fronte a scelte che configurano lesioni della correttezza costituzionale e dei rapporti tra gli organi costituzionali (*Applausi dei deputati del gruppo progressista-federativo*).

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, come certamente ella sa, la questione è vivamente dibattuta sia a livello scientifico sia a livello parlamentare. Le ricordo che proprio venerdì scorso si è svolto un importante convegno presso la Corte costituzionale sul problema della reiterazione dei decreti-legge e che del problema è investita la Giunta per il regolamento. Io mi farò certamente inter-

prete presso il Presidente della Camera della sua richiesta, ma come lei ben sa la questione è già all'attenzione della Giunta per il regolamento, dal momento che costituisce — direi — uno dei problemi nodali di questo momento. Quindi, prendo ben volentieri atto delle sue osservazioni che riferirò — ripeto — al Presidente della Camera (*ore 15,44*).

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 30 novembre 1994, alle 9:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1371-B).
(*Relazione orale*).

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 593. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980 (*Approvato dal Senato*) (1334).

— *Relatore:* Bonino.
(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 940. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (*Approvato dal Senato*) (1566).

— *Relatori:* Ciocchetti, per la VII Commissione; Chiesa, per la X Commissione.
(*Relazione orale*).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

4. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1639).

— *Relatore: Reale.*

La seduta termina alle 15,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 18.*

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
T = Presidente di turno
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 6554 A PAG. 6570) ***

Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	ddl 1521 - voto finale	1	295		148	Appr.
2	Nom.	ddl 1541 - em. 9.1	110	35	171	104	Resp.
3	Nom.	em. 9.01	116	34	169	102	Resp.
4	Nom.	em. 10.01	115	31	171	102	Resp.
5	Nom.	em. 11.2	114	35	174	105	Resp.
6	Nom.	ddl 1541 - voto finale	4	393		197	Appr.
7	Nom.	art. 96-bis - ddl 1614	2	193	112	153	Appr.
8	Nom.	art. 96-bis - ddl 1639	Mancanza numero legale				
9	Nom.	art. 96-bis - ddl 1639	Mancanza numero legale				

* * *

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ACIERNO ALBERTO					F				
ACQUARONE LORENZO	T	T	T	T	T	T	T	T	
ADORNATO FERDINANDO	F	A	A		F	F			
AGNALETTI ANDREA	F	C	C	C	C	F	F		
AGOSTINACCHIO PAOLO									
AGOSTINI MAURO	F	A	A	F	A	F		P	
AIMONE PRINA STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	
ALBERTINI GIUSEPPE						F			
ALEMANNI GIOVANNI							P		
ALIPRANDI VITTORIO									
ALOI FORTUNATO	M	M	M	M	M	M	M	M	
ALOISIO FRANCESCO							P	P	
ALTEA ANGELO	F	F	F	F	F	F	C		
AMICI SESA	F	A	A	A		F	C		
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	C	C	C	C	F	F	P	P
ANDREATTA BENIAMINO									
ANEDDA GIANFRANCO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
ANGELINI GIORDANO	F	A	A	A	A	F	C		
ANGHINONI UBER	F					F	F	P	P
ANGIUS GAVINO						F	C		
APREA VALENTINA	M	M	M	M	M	M	M	M	
ARATA PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	
ARCHIUTTI GIACOMO									
ARDICA ROSARIO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
ARLACCHI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	
ARRIGHINI GIULIO									
ASQUINI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	
AYALA GIUSEPPE							C	P	
AZZANO CANTARUTTI LUCA	F	C	C	C	C	F	F	P	
BACCINI MARIO									
BAIAMONTE GIACOMO						F	F	P	P
BALDI GUIDO BALDO									
BALLAMAN EDOUARD	F	C	C	C	C	F	F		
BALOCCHI MAURIZIO									
BAMPO PAOLO						F	F	P	P
BANDOLI FULVIA	F	A	A	A	A				
BARBIERI GIUSEPPE	F	C	C	C	C	F	F	P	P
BARESI EUGENIO	F	C	C	C	C	F	F	P	P

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BOLOGNESI MARIDA									
BONAFINI FLAVIO	F	C	C	C	C	F			
BONATO MAURO									
BONFIETTI DARIA							P		
BONGIORNO SEBASTIANO		A	A	A	A	F			
BONINO EMMA									
BONITO FRANCESCO	F	A	A	A	A				
BONO NICOLA						F	F	P	P
BONOMI GIUSEPPE	F	C	C	C	C	F	F	P	P
BONSANTI ALESSANDRA	F	A	A	A	A	F			
BORDON WILLER							P	P	
BORGHEZIO MARIO									
BORTOLCSO MARIO									
BOSELLI ENRICO									
BOSISIO ALBERTO	F	C	C	C	C	F	F	P	
BOSSI UMBERTO									
BOVA DOMENICO	F	A	A	A	A	F	C		
BRACCI LIA	F	C	C	C	C	F	P	P	
BRACCI MARINAI MARIA GLORIA						F			
BRACCO FABRIZIO FELICE	F	A	A	A	A	F			
BROGLIA GIAN PIERO						F	F		
BRUGGER SIEGFRIED								P	
BRUNALE GIOVANNI	F	A	A	A	A	F	C	P	
BRUNETTI MARIO									
BUONTEMPO TEODORO									
BURANI PROCACCINI MARIA									
BUTTIGLIONE ROCCO									
CABRINI EMANUELA						F	F	P	P
CACCAVALE MICHELE	F	C	C	C	C	F	F	P	P
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO						F		P	
CALABRETTA MANZARA MARIA ANNA	F	A	F	A	A	F	C		
CALDERISI GIUSEPPE		C	C			F			
CALDEROLI ROBERTO	F	C	C	C	C	F	F	P	
CALLERI RICCARDO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
CALVANESE FRANCESCO									
CALVI GABRIELE									
CALZOLAIO VALERIO							C		
CAMOIRANO MAURA	F	A	A	A	A	F	C		

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CAMPATELLI VASSILI	F	A	A	A	A	F	C	P	
CANAVESE CRISTOFORO	F	C	C	C	C	F	P	P	
CANESI RICCARDO	F	A	A	A	A	F			
CAPITANEO FRANCESCO	F	C	C	C	C	F	F	P	
CARAZZI MARIA	F	F	F	F	F	F	C		
CARDIELLO FRANCO						F	F	P	P
CARLESIMO ONORIO	F	C	C	C	C	F	F	P	
CARLI CARLO	F	A	A	A	A		P		
CARRARA NUCCIO	F	C		C	C		F		
CARTELLI FIORELISA	M	M	M	M	M	M	M	M	
CARUSO ENZO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
CARUSO MARIO	F	C	C	C	C		F	P	P
CASCIO FRANCESCO						F	F	P	P
CASELLI FLAVIO	F	C	C	C	C	F		P	
CASINI PIER FERDINANDO							P	P	
CASTELLANETA SERGIO	F	C	C	C	C	F	F	P	
CASTELLANI GIOVANNI	F	A	A	A	A	F			
CASTELLAZZI ELISABETTA	F	C	C	C		F	F		
CASTELLI ROBERTO									
CAVALIERE ENRICO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
CAVALLINI LUISELLA	F	C	C	C	C	F	F	P	P
CAVANNA SCIREA MARIELLA		C		C		F	F	P	P
CAVERI LUCIANO									
CECCHI UMBERTO						F	F	P	
CECCONI UGO						F	F	P	P
CEFARATTI CESARE						F	F	P	P
CENNAMO ALDO	F	A	A	A	A	F			
CERESA ROBERTO	F					F	F	P	P
CERULLO PIETRO									
CESETTI FABRIZIO	F	A	A	A	A	F			
CHERIO ANTONIO		C	C	C	C	F	F	P	
CHIAROMONTE FRANCA	F	A	A	A	A	F			
CHIAVACCI FRANCESCA	F	A	A	A	A	F			
CHIESA SERGIO	F	C	C		C	F		P	
CICU SALVATORE	F	C	C	C	C	F			
CIOCCHETTI LUCIANO	F					F	F	P	
CIPRIANI ROBERTO									
CIRUZZI VINCENZO						F		P	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COCCI ITALO	F	F	F	F	F	F			
COLA SERGIO									
COLLAVINI MANLIO	F	C	C	C	C	F	P		
COLOMBINI EDRO				C	F	F			
COLOSIMO ELIO									
COLUCCI GAETANO			C				P		
COMINO DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	
COMISSO RITA	F	F	F	F	F	F			
CONTE GIANFRANCO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
CONTI CARLO	F	C	C	C	C	F	F	P	
CONTI GIULIO									
CORDONI ELENA EMMA		A	A	A	A	F	C		
CORLEONE FRANCO	F	A	F	F	F	F	C	P	
CORNACCHIONE MILELLA MAGDA	F	F	A	A	A	F			
COSSUTTA ARMANDO				F	F	F			
COSTA RAFFAELE	M	M	M	M	M	M	M	M	
COVA ALBERTO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
CRIMI ROCCO						F	F	P	P
CRUCIANELLI FAMIANO									
CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO						F	P	P	
D'AIMMO FLORINDO	F	A	A	A	A	F	C	P	
D'ALEMA MASSIMO									
D'ALIA SALVATORE	F	C	C	C	C	F	F	P	P
DALLA CHIESA MARIA SIMONA						F	C	P	
DALLARA GIUSEPPE	F	C	C	C	C	F	F	P	P
DANIELI FRANCO	F	A	A	A	F	F			
DE ANGELIS GIACOMO	F	F	F	F	F	F	C		
DE BENETTI LINO									
DE BIASE GAIOTTI PAOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	
DE GHISLANZONI CARDOLI G.						F	F	P	P
DE JULIO SERGIO						F			
DEL GAUDIO MICHELE	F	A	A	A	A	F			
DELLA ROSA MODESTO MARIO						F	C	P	P
DELLA VALLE RAFFAELE									
DELL'UTRI SALVATORE	F	C	C	C	C	F	F	P	P
DEL NOCE FABRIZIO						F	F	P	
DEL PRETE ANTONIO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
DEL TURCO OTTAVIANO	A	A	A	A	F	C			

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LEMBO ALBERTO PAOLO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
LENTI MARIA	F	F	F	F	F	F	C		
LEONARDELLI LUCIO						F	P	P	
LEONI GIUSEPPE	F	C	C	C	C	F	F	P	
LEONI ORSENIGO LUCA	F	C	C	C	C	F	F	P	
LIA ANTONIO	F	A	A	A	F	C			
LI CALZI MARIANNA	M	M	M	M	M	M	M	M	
LIOTTA SILVIO	F	C	C	C	C	F			
LIUZZI FRANCESCO PAOLO	F	C	C	C	C	F		P	
LODOLO D'ORIA VITTORIO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
LO JUCCO DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	
LOMBARDO GIUSEPPE	F	A	A	A	A	F	C		
LOPEDOTE GADALETA ROSARIA	F	A	A	A	A	F			
LO PORTO GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	
LORENZETTI MARIA RITA						F			
LOVISONI RAULLE						F			
LUCA' DOMENICO	F	A	A	A	A	F			
LUCCHESI FRANCESCO PAOLO		C	C	C	C	F	F	P	P
LUMIA GIUSEPPE			A	A	A	F	C		
MAFAI MIRIAM									
MAGNABOSCO ANTONIO		C	C	C	C	F			
MAGRI ANTONIO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
MAGRONE NICOLA						F	C		
MAIOLO TIZIANA	F	C	C	C	C	F		P	
MALAN LUCIO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
MALVESTITO GIANCARLO MAURIZIO						F			
MALVEZZI VALERIO	F	C	C	C	C			P	
MAMMOLA PACLO						F	F	P	P
MANCA ANGELO RAFFAELE	F	F	F	F	F	A			
MANGANELLI FRANCESCO	F	A	A	A	A	F	C		
MANZINI PAOLA	F	A	A	A	A	F	C		
MANZONI VALENTINO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
MARANO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	
MARENCO FRANCESCO	F	C	C	C	C		F	P	P
MARENCO LUCIO		C	C	C	C	F	F	P	
MARIANI PAOLA		A	F	F	F	F			
MARIANO ACHILLE ENOC	F	C	C	C	C	F	F	P	
MARIN MARILENA							P	P	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MARINI FRANCO									
MARINO GIOVANNI	F	C	C	C	C	F	F	P	P
MARINO LUIGI	F	F	F	F	F	F	P		
MARINO BUCCELLATO FRANCA									
MARONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	
MARTINAT UGO									
MARTINELLI PAOLA	F	C	C	C	C	F	F	P	P
MARTINELLI PIERGIORGIO	F	C	C	C			P		
MARTINO ANTONIO									
MARTUSCIELLO ANTONIO	F	C	C	C	C	F			
MASELLI DOMENICO	F	A	A	A	A	F	C		
MASI DIEGO									
MASINI MARIO	F	C	C	C	C	F			
MASINI NADIA	F	A	A	A	A	F			
MASSIDDA PIERGIORGIO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
MASTELLA MARIO CLEMENTE									
MASTRANGELI RICCARDO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
MASTRANGELO GIOVANNI	F	C	C	C			F	P	P
MASTROLUCA FRANCO									
MATACENA AMEDEO	F	C	C	C	C	F	F		
MATRANGA CRISTINA						F	F		
MATTARELLA SERGIO	F	A	A	A	A				
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	
MATTINA VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO		A	A	A	A	F			
MAZZETTO MARIELLA	M	M	M	M	M	M	M	M	
MAZZOCCHI ANTONIO	F	C	C	C	C	F			
MAZZONE ANTONIO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
MAZZUCA CARLA						A	P	P	
MEALLI GIOVANNI	F	C	C	C	C	F	F	P	
MELANDRI GIOVANNA	F	A	A	A	A	F			
MELE FRANCESCO	F								
MELUZZI ALESSANDRO						F	F		
MENEGON MAURIZIO	F	C	C	C	C	F	F	P	
MENIA ROBERTO	F	C							
MEOCCI ALFREDO									
MEO ZILIO GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	
MERLOTTI ANDREA						F	F	P	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MESSA VITTORIO						F	P		
MICCICHE' GIANFRANCO									
MICHELINI ALBERTO						F			
MICHIELON MAURO						F	P		
MIGNONE VALERIO	F	A	A	A	A	F	C	P	
MILIO PIETRO									
MIROGLIO FRANCESCO									
MIRONE ANTONINO		F	F	F	F				
MITOLO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	
MOIOLI VIGANO' MARIOLINA	F	A	A	A	A	F	C		
MOLGORA DANIELE	F	C	C	C	C	F	F	P	
MOLINARO PAOLO		C	C	C	C	F	F	P	P
MONTANARI DANILO		C							
MONTECCHI ELENA	F	A	A	A	F	F	C	P	P
MONTICONE ALBERTO	F	A	A	A	A	F	C		
MORMONE ANTONIO	F	F	F	C	C				
MORONI ROSANNA	F	F	F	F	F	F	C		
MORSELLI STEFANO			C	C	F		P	P	
MURATORI LUIGI		C	C	C	C	F			
MUSSI FABIO						F			
MUSSOLINI ALESSANDRA									
MUSUMECI TOTI		C	C	C	C	F		P	
MUZIO ANGELO									
NAN ENRICO									
NANIA DOMENICO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
NAPOLI ANGELA	F	C	C	C	C	F	F	P	P
NAPOLITANO GIORGIO									
NAPPI GIANFRANCO	F	F	F	F	F				
NARDINI MARIA CELESTE						C	P		
NARDONE CARMINE							P		
NAVARRA OTTAVIO						C	P		
NEGRI LUIGI						F	F	P	
NEGRI MAGDA	F	A	A	A	A	F	C		
NERI SEBASTIANO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
NESPOLI VINCENZO		C	C	C	C	F		P	
NICCOLINI GUALBERTO	F	C	C	C	C	F	F	P	
NOCERA LUIGI									
NOVELLI DIEGO						F			

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NOVI EMIDDIO					C	F	F	P	
NUVOLI GIAMPAOLO								P	
OBERTI PAOLO									
OCCHETTO ACHILLE									
ODORIZZI PAOLO								P	
OLIVERIO GERARDO MARIO	F	C	A	A		F			
OLIVIERI GAETANO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
OLIVO ROSARIO	F	A	A	A	A	F	C		
ONGARO GIOVANNI		C				F			
ONNIS FRANCESCO	F	C	C	C	C	F	F	P	
OSTINELLI GABRIELE	F	C	C	C	C	A			
OZZA EUGENIO	F	C	C	C	C	F			
PACE DONATO ANTONIO	F	F	A	A	A	F	C	P	
PACE GIOVANNI							F	P	P
PAGANO SANTINO									
PAGGINI ROBERTO	F	A	A	A	A	F			
PAISSAN MAURO	F	A	A	A	A	F			
PALEARI PIERANGELO									
PALUMSO GIUSEPPE							F	P	
PAMPO FEDELE	F	C	C	C	C	F	F	P	P
PAOLONE BENITO						F	F	P	P
PAOLONI CORRADO	F	A	A	A	A	F	C	P	
PARENTI NICOLA	F	C	C	C	C	F	F	P	P
PARENTI TIZIANA							F	P	
PARISI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	
PARLATO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	
PASETTO NICOLA									
PASINATO ANTONIO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
PATARINO CARMINE	F	C	C		C	F	F		P
PECORARO SCANIO ALFONSO						F			
PENNACCHI LAURA MARIA		F	A	A	A	F	C		
PEPE MARIO	F	A	A	A	A	F		P	
PERABONI CORRADO ARTURO	F	C	C	C	C		F		
PERALE RICCARDO							F	P	P
PERCIVALLE CLAUDIO									
PERETTI ETTORE									
PERICU GIUSEPPE									
PERINEI FABIO	F	A	A	A	A	F	C		

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIVERA GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIZZA ANTONIETTA	F	A	A	A	A	F	C		
RIZZO ANTONIO						F	P	P	
RIZZO MARCO					F	F	F		
ROCCHETTA FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	
RODEGHIERO FLAVIO	M	M	M	M	M	M	M	M	
ROMANELLO MARCO	F	C	C	C	C	F	F		
ROMANI PAOLO					F	F	P	P	
RONCHI ROBERTO						F			
ROSCIA DANIELE						F			
ROSITANI GUGLIELMO						F	F	P	
ROSSETTO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	F	F	P	P
ROSSI LUIGI	F	C	C	C	C	F	F	P	P
ROSSI ORESTE	F	C	C	C	C	F	F	P	
ROSSO ROBERTO	F	C	C	C	C	F	F	P	
ROTONDI GIANFRANCO	F	F	F	F	F		P		
ROTUNDO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	C	P	P
RUBINO ALESSANDRO	F	C	C	C	C	F		P	P
RUFFINO ELVIO	F	A	A	A	A	F	C		
SACERDOTI FABRIZIO	F	C	C	C	C	F		P	P
SAIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F		P	P
SALES ISAIA		A	A	A	A	F			
SALINO PIER CORRADO			C	C	C	F			
SALVO TOMASA						F		P	
SANDRONE RICCARDO						F	F	P	P
SANZA ANGELO MARIA						F	C	P	
SARACENI LUIGI	F	A	A	A	A	F			
SARTORI MARCO FABIO			C	C	C	C	F		
SAVARESE ENZO								P	
SBARBATI LUCIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	
SCALIA MASSIMO								P	
SCALISI GIUSEPPE	F	C	C	C	C	F	F	P	P
SCANU GIAN PIERO	F	A	A	A	A	F	C	P	
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F								
SCERMINO FELICE	F	A	A	A	A	F	C	P	
SCHETTINO FERDINANDO	F	F	A	A	A	F			
SCIACCA ROBERTO							C		
SCOCA MARETTA						F	F	P	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ■												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
SCOTTO DI LUZIO GIUSEPPE							C	P	P				
SCOZZARI GIUSEPPE						F	C						
SEGNI MARIOTTO								P					
SELVA GUSTAVO													
SERAFINI ANNA MARIA						F	C						
SERVODIO GIUSEPPINA	F	A	A	A	A	F	C	P					
SETTIMI GINO													
SGARBI VITTORIO													
SICILIANI GIUSEPPE	F	C	C	C	C	F	F	P					
SIDOTI LUIGI	F					F	F	P	P				
SIGNORINI STEFANO						F							
SIGONA ATTILIO						F	F	P	P				
SIMECNE ALBERTO	F	C	C	C	C	F		P	P				
SIMONELLI VINCENZO	F	C	C	C	C	F	F	P	P				
SITRA GIANCARLO	F	A				F							
SODA ANTONIO	F	F	F	A	F	F	C						
SCLAROLI BRUNO	F	A	A	A	A	F	C						
SOLDANI MARIO							A	P					
SORIERO GIUSEPPE								P	P				
SORO ANTONELLO	F	A	A	A	A	F							
SOSPURI NINO													
SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO	F		C	C	C	F		P					
SPARACINO SALVATORE	F	C	C	C	C	F	F	P	P				
SPINI VALDO	F						A						
STAJANO ERNESTO	F	C	C	C	C	F	F	P					
STAMPA CARLA	F	A	A	A	A	F							
STANISCI ROSA	F	A	A	A	A	F	C	P					
STICOTTI CARLO	F	C	C	C	C	F	F						
STORACE FRANCESCO	F	C	C	C	C	F		P	P				
STORNELLO MICHELE	F	C	C	C	C	F	F						
STRIK LIEVERS LORENZO								P					
STROILI FRANCESCO	F	C	C	C	C	F	F	P	P				
SUPERCHI ALVARO	F	A	A	A	A	F	C						
TADDEI PAOLO EMILIO													
TAGINI PAOLO	F	C	C	C	C	F	F	P	P				
TANZARELLA SERGIO						F	C						
TANZILLI FLAVIO						F	F	P	P				
TARADASH MARCO						F	P						

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TARDITI VITTORIO	F	C	C	C	C	F	F	P	
TASCONE TEODORO STEFANO					F		P	P	
TATARELLA GIUSEPPE									
TATTARINI FLAVIO	F	A	F	A	A	F	C	P	
TAURINO GIUSEPPE	F	A	A	A	A	F		P	
TESO ADRIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	
TOFANI ORESTE		C	C	C	C	F		P	
TONIZZO VANNI				C				P	
TORRE VINCENZO									
TORTOLI ROBERTO					F		P	P	
TRANTINO VINCENZO									
TRAPANI NICOLA	F	C	C	C	C	F	F	P	P
TREMAGLIA MIRKO		C	C	C					
TREMONTI GIULIO									
TREVISANATO SANDRO									
TRINCA FLAVIO									
TRINGALI PAOLO	F	C	C	C	C	F	F	P	P
TRIONE ALDO	F	A	A	A	A	F		P	P
TURCI LANFRANCO						F		P	
TURCO LIVIA	F	F	F	A	A	F			
TURRONI SAURO									
UCCHIELLI PALMIRO	F	A	A	A	A	F	C		
UGOLINI DENIS									
URBANI GIULIANO									
URSO ADOLFO				C	C	F			
USIGLIO CARLO	F	C	C	C	C	F	F	P	
VALDUCCI MARIO						F	F		
VALENSISE RAFFAELE								P	P
VALENTI FRANCA	F	C	C	C	C	F	F		
VALIANTE ANTONIO							C	P	P
VALPIANA TIZIANA									
VANNONI MAURO	F	A	A	A	A	F	C	P	
VASCON MARUCCI	F	C	C	C	C	F	F	P	
VELTRONI VALTER									
VENDOLA NICHI									
VENEZIA MARIO				C	C	F			
VIALE SONIA	F	C	C	C	C	F	F	P	P
VIDO GIORGIO	F	C	C	C	C	F	F	P	P

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 9 ▪															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
VIETTI MICHELE	F	C	C	C	C	F	F	P								
VIGEVANO PAOLO			C	C	C	C	F		P							
VIGNALI ADRIANO	F	F	F	F	F	F										
VIGNERI ADRIANA	F	A	A	A	A	F	C									
VIGNI FABRIZIO	F	A	A	A	A	F	C	P	P							
VIOLANTE LUCIANO																
VISANI DAVIDE																
VISCO VINCENZO	F								P							
VITO ELIO	F	C	C	C	C	F	F	P								
VIVIANI VINCENZO	F	A	A	A	A	F	C	P								
VOCCOLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F										
VOZZA SALVATORE							C	P								
WIDMANN JOHANN GEORG	F	C	C	C	C	F		P								
ZACCHEO VINCENZO						F		P	P							
ZACCHERA MARCO	F		C				F		P							
ZAGATTI ALFREDO						F	C									
ZANI MAURO		A	A	A	A	F										
ZELLER KARL									P							
ZEN GIOVANNI							C	P								
ZENONI EMILIO MARIA	F	C	C		C			P								
ZOCCHI LUIGI	F	C	C	C	C	F	F	P	P							

* * *